# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

**n. 79**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute fino al 10 marzo 1975)**

## INDICE


ALBARELLO: Sul rifiuto dei medici di Verona di accettare di far parte delle Commissioni preposte per legge all'esame del grado di minorazione dei ciechi e degli invalidi civili e degli invalidi dell'INPS (3696) (risp. GULLOTTI, *Ministro della sanità*) *Pag.* 1871

BLOISE: Sulla situazione esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia (3883) (risp. SARTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 1871

BONALDI: Sulla Raccomandazione n. 253 dell'UEO relativa all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare (3539) (risp. CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . . . . 1872

Sulla Raccomandazione n. 248 dell'UEO relativa all'Agenzia spaziale europea (3541) (risp. PEDINI, *Ministro senza portafoglio*) 1874

CALIA: Per avere notizie sulla pratica di pensione di guerra del signor Antonio Mercede di Gravina di Puglia (3796) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1874

Per avere notizie sulla pratica di pensione di guerra della signora Domenica Pappalardi di Gravina di Puglia (3797) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1875

CALVI: Sulla grave situazione finanziaria degli ospedali causata dalla inadeguatezza dei pagamenti effettuati da enti mutualistici, con particolare riferimento all'ospedale Santa Corona di Milano (2584) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . *Pag.* 1875

CANETTI: Per il sollecito inizio dei lavori di ripristino della strada statale n. 548, « della Valle Argentina » interrotta da una frana (3035) (risp. BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . . . 1876

CANETTI, BERTONE, MERZARIO: Sui motivi per i quali la specialità medicinale « Epacortex 50 » della ditta Alfa farmaceutici s.p.a. di Bologna continua ad essere posta in vendita nelle farmacie, nonostante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di revoca della registrazione (3399) (risp. GULLOTTI, *Ministro della sanità*) . . 1877

CANETTI, BERTONE, ZANTI TONDI Carmen Paola, MERZARIO: Sul grave episodio verificatosi a Valdarusca (La Spezia) ai danni di un gruppo di bambini spastici (3563) (risp. GULLOTTI, *Ministro della sanità*) . . . . . 1878

CAVALLI: Per conoscere le cause del deragliamento avvenuto il 17 gennaio 1974 sulla ferrovia Genova-Casella (3984) (risp. MARTINELLI, *Ministro dei trasporti*) . . . . . 1878

DE FALCO: Per sapere quali misure si intendano adottare in relazione alla concessione in appalto al « Consorzio lavori marittimi porto di Taranto » dei lavori di costruzione dello sporgente imbarco-prodotti della zona ovest del porto di Taranto (3748) (risp. ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'in-*

*carico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) . . . . . *Pag.* 1879

ENDRICH: Provvedimenti da adottare per stroncare le frodi vinicole (3373) (risposta MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1881

FUSI: In merito all'assorbimento della Banca popolare della Maremma da parte della Banca popolare di Novara (3184); In merito alla fusione della Banca popolare della Maremma con la Banca popolare di Novara (3345) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1882

Per una proroga dei termini previsti nel decreto ministeriale relativo alla disciplina igienica dei contenitori di prodotti alimentari (3693) (risp. GULLOTTI, *Ministro della sanità*) . . . . . 1886

GARAVELLI, ARIOSTO, GIULIANO, BUZIO, PORRO: Per l'immissione sul mercato di un ingente quantitativo di zucchero giacente presso i produttori emiliani che, in base ad alcune clausole CEE, sarebbe destinato alla distruzione (3509) (risp. MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 1887

GATTO Eugenio: Per sapere quali misure si intendano adottare per consentire il pagamento degli stipendi ai dipendenti del teatro « La Fenice » di Venezia; per avere notizie in merito al finanziamento della legge speciale per Venezia e per sapere quando la regione Veneto potrà iniziare il pagamento dei contributi dovuti in base all'articolo 10 della legge n. 171 del 1973 (3604) (risp. SARTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 1888

LA ROSA: Per la sistemazione della strada statale n. 115, Ragusa-Comiso-Vittoria (3292) (risp. BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . . . 1889

MADERCHI: Sulla notizia di stampa relativa alla vendita, da parte dell'INCIS, di aree edificabili situate in località Castel Giubileo e Valmelaina (Roma) (2688) (risp. BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . 1890

MINNOCCI: Danni derivanti all'attività agricola e turistica di Acuto dall'inquinamento atmosferico causato da una industria di produzione di calce idrata (3617) (risposta GULLOTTI, *Ministro della sanità*) . . . 1891

Sull'aggressione fascista compiuta a Roma contro il giovane Giannicolò Macchi (3864) (risp. GUI, *Ministro dell'interno*) . . . . 1891

MURMURA: Per l'attuazione della legge che prevede l'estinzione a carico dello Stato dei crediti vantati dagli ospedali nei confronti dei comuni (3778) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . 1891

Ritardo nella corresponsione al clero degli arretrati sugli aumenti della congrua (3857) (risp. GUI, *Ministro dell'interno*) . . *Pag.* 1892

NENCIONI, MARIANI: Sull'esistenza di un piano del PCI elaborato per consentire allo stesso partito di surrogarsi alle legittime autorità per la tutela dell'ordine pubblico a Milano (3717) (risp. GUI, *Ministro dell'interno*) . . . . . 1892

PETRONE, ZICCARDI, VALENZA, FERMARIELLO: Per conoscere le prospettive produttive e occupazionali della fabbrica « Chimica meridionale » di Tito (Potenza) (3937) (risp. ANDREOTTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) . . . . . 1893

PINNA: Esclusione della Sardegna dal progetto speciale per gli agrumi elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno (1802) (risposta MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1893

Per la riapertura dell'ufficio postale e per il ripristino del servizio telefonico pubblico del comune di Ruinas (Oristano) (3676) (risp. ORLANDO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . . . . 1894

Disagi derivanti agli agenti di pubblica sicurezza addetti all'aeroporto di Elmas dalla mancanza di pubblici servizi di trasporto (3745) (risp. GUI, *Ministro dell'interno*) 1895

PIOVANO: Perchè venga riesaminata la richiesta di mutuo presentata dal comune di San Zenone Po (Pavia) per l'ampliamento del cimitero comunale (3851) (risp. COLOMBO, *Ministro del tesoro*) . . . . . 1896

PIRASTU: Per la sistemazione della strada che dalla « Carlo Felice » conduce a Nuoro attraversando Ottana (3602) (risp. BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . . . 1896

POERIO: Provvedimenti da adottare a favore dei viticoltori di Cirò e Cirò Marina gravemente danneggiati dalla grandine (3200) (risp. MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1896

PORRO: Sul grave stato di disagio economico in cui si trovano le amministrazioni ospedaliere della Lombardia (3241) (risposta MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1897

SIGNORI: Per il sollecito accoglimento della domanda inoltrata dalla cooperativa fra pescatori « Sant'Erasmo » di Porto Ercole tendente ad ottenere in affitto l'edificio denominato « Torrione di Santa Barbara » (3393); Per avere chiarimenti in merito al parere negativo e contraddittorio espresso dalla Direzione generale del demanio in re-

lazione alla richiesta della cooperativa fra pescatori « Sant'Erasmo » di Porto Ercole tendente ad ottenere in affitto l'edificio denominato « Torrione di Santa Barbara » (3810) (risp. VISENTINI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 1898

TEDESCHI Franco: Sulla mancata corresponsione di alcune indennità al personale non direttivo delle nostre rappresentanze negli USA (3948) (risp. CATTANEI, *Sottosegrteario di Stato per gli affari esteri*) . . 1900

ZUGNO: Danni derivanti al Consorzio di bonifica utenti Seniola Nuova di Chiari dai lavori relativi al nuovo raccordo tra le strade statali n. 11 e n. 510 (865) (risposta BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1900

Per l'istituzione, presso gli enti ospedalieri, di reparti specializzati per il ricovero e la cura degli emofilici (2596) (risp. GULLOTTI, *Ministro della sanità*) . . . . . 1901

---

ALBARELLO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendono urgentemente adottare per far cessare l'atteggiamento disgustoso dei medici specialistici e generici, i quali, a Verona, rifiutano sistematicamente ed ostinatamente di accettare di far parte delle Commissioni mediche preposte per legge all'esame del grado di minorazione dei ciechi civili, degli invalidi civili e degli invalidi dell'INPS.

I patimenti di tante persone emarginate a causa dell'invalidità e che attendono ormai senza speranza di essere almeno visitate, hanno raggiunto livelli intollerabili.

In considerazione del fatto che la categoria medica di Verona non brilla certo per alto senso di civismo, l'interrogante confida che i Ministri competenti vorranno stabilire congrui gettoni di presenza per i medici, in modo che le Commissioni possano rapidamente smaltire le innumerevoli domande giacenti. (4 - 3696)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con provvedimento in corso, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, viene elevato a lire cinquemila (più lire mille per ciascun soggetto visitato) il gettone di presenza per i componenti estranei alla pubblica amministrazione delle commissioni sanitarie, provinciali e regionali, deputate all'accertamento della invalidità civile.

L'elevazione del compenso in parola rimuove, com'è già a conoscenza della signoria vostra, la causa prima che ha impedito il regolare andamento dei lavori sanitari di cui trattasi, atteso il danno economico addotto dagli specialisti liberi professionisti per la effettiva riduzione dell'attività professionale, non adeguatamente retribuita in seno alle commissioni predette.

*Il Ministro della sanità*
GULLOTTI

25 febbraio 1975

---

BLOISE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

le ragioni della sua perdurante esitazione nel rinnovare il consiglio di amministrazione (scaduto dal febbraio 1973) del Centro sperimentale di cinematografia, che si trova ormai sull'orlo della paralisi;

se è a conoscenza dello stato di agitazione esistente nell'Istituto, della dura presa di posizione dei sindacati contro il presidente Rossellini e della protesta più volte rinnovata dagli allievi sulla gestione — meglio sarebbe dire « mancanza di gestione » — dei corsi;

se non ritiene che sia giunto il momento di affrontare finalmente le sue responsabilità e di elaborare — in stretta collaborazione con tutte le forze culturali del settore — un metodo ed un'impostazione che trasformino il CSC da scuola (la necessità di una scuola è ormai superata) in autentico luogo della sperimentazione e della ricerca nel campo delle comunicazioni di massa. (4 - 3883)

RISPOSTA. — Si fa presente che la gestione del Centro sperimentale di cinematografia incontrava da tempo notevoli difficoltà di carattere funzionale, tecnico ed operativo, attribuibili in gran parte all'insufficiente finanziamento statale che non ha consentito

al Centro di realizzare pienamente i propri fini istituzionali.

In considerazione di tale situazione ed al fine di assicurare il pieno funzionamento della detta istituzione si è pervenuti alla decisione di sciogliere il consiglio di amministrazione del Centro stesso e di nominare un commissario straordinario nella persona del dottor Paolo Salvatore, consigliere di Stato, e un subcommissario nella persona del dottor Ernesto G. Laura, esperto in materia cinematografica.

Tale determinazione è stata adottata anche al fine di poter pervenire, su proposta degli organi commissariali, ad una ristrutturazione dell'ente che consenta al medesimo di porsi quale efficace strumento di ricerca e sperimentazione nel campo delle comunicazioni di massa, avvalendosi dell'apporto e del contributo delle forze culturali del settore.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
SARTI

22 febbraio 1975

---

BONALDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il loro parere e quello dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 253, relativa ad una politica europea di utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, approvata dall'Assemblea dell'UEO nella sessione di giugno 1974 — su proposta della Commissione scientifica, tecnica ed aerospaziale (*Doc.* 640) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intendano venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Raccomandazione, dando istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri dell'UEO per un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea.

(4 - 3539)

RISPOSTA. — Rispondo per delega dell'onorevole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed anche a nome del Ministro del bilancio e della programmazione economica e dell'onorevole Ministro per la ricerca scientifica.

L'Italia è stata sempre favorevole ad una politica di collaborazione europea specie nel settore dell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare che richiede ampiezza di mezzi sia nella ricerca che nelle sue applicazioni industriali.

È con questo spirito che l'Italia partecipò all'Euratom nel 1957 il cui obiettivo di fondo è quello di creare le premesse per lo sviluppo di una forte industria elettronucleare europea, competitiva nel mondo, nonchè di accrescere le disponibilità di energia.

Se è vero che il prevalere di interessi nazionali ha reso difficile, talvolta, l'elaborazione di una politica europea globale in questo settore, disattendendo in parte le aspettative di quanti avevano alimentato l'ideale europeo, non deve però ignorarsi che una notevole attività è stata e continua ad essere svolta in campo comunitario, sia sul piano della ricerca (in particolare nei settori della sicurezza e della fusione) che della regolamentazione.

La sede naturale per la elaborazione di una politica comune europea non può essere, per quanto riguarda l'Italia, che la Comunità europea, nel rispetto dei Trattati; l'Italia in detta istituzione ha sempre mantenuto e si propone di perseguire la linea di massima collaborazione anche quando la azione comunitaria viene allargata con l'inserimento di paesi terzi.

Le determinazioni del CIPE del 10 luglio 1974 in ordine al programma nucleare del Comitato nazionale per l'energia nucleare, fissano linee precise di cooperazione nazionale e internazionale per i reattori provati e il combustibile nonchè per i reattori di tipo nuovo (reattori convertitori avanzati, reattori veloci). Lo sviluppo non è legato solamente all'azione delle agenzie nazionali per l'energia nucleare, ma agli accordi interindustriali; tali accordi vengono stipulati sotto la diretta supervisione dei Governi.

Sembra pertanto che la Raccomandazione dell'UEO, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, venga da tempo applicata, dal

Governo italiano, sempre tenuto conto della struttura del settore nucleare, che vede intese a volte diverse dall'ambito che comunemente si suole indicare come europeo.

I contatti tra direttori delle agenzie nucleari nazionali e dei servizi pubblici di cui fa cenno il punto 1 della Raccomandazione avvengono ormai da tempo: ne fa fede ad esempio nell'ambito UNIPEDE (*Union internationale producteurs et distributeurs d'energie électrique*) l'accordo intervenuto tra l'Enel, l'ente elettrico francese (EDF) e la principale società elettrica tedesca (RWE) per la realizzazione di due grandi centrali elettronucleari equipaggiate da reattori autofertilizzanti a neutroni veloci. A questo accordo hanno fatto seguito:

l'accordo di cooperazione CNEN-CEA (*Commissariat à l'Energie atomique* - Francia) sui reattori veloci;

l'accordo di licenza NIRA (Nucleare italiana reattori avanzati - CEA) destinato a favorire la commercializzazione delle centrali elettronucleari autofertilizzanti;

l'accordo NIRA-GNR (*Groupement neutrons rapides*) - Technicatome (emanazione del CEA) per l'offerta congiunta della caldaia nucleare della centrale di Malville;

l'accordo di licenza e cooperazione Agip nucleare-CEA per la realizzazione in Italia di una fabbrica di elementi di combustibile per la centrale di Malville.

Si tratta di accordi che realizzano una collaborazione industriale, sul piano europeo, da parte italiana sempre auspicata e incoraggiata.

Per ciò che riguarda la formazione di un numero ridotto di grandi raggruppamenti industriali nell'ambito europeo, il Governo italiano ha dato da alcuni anni precise direttive, con apposite delibere del CIPE, per tutto l'insieme di operazioni che vanno dal combustibile nucleare ai reattori, al ritrattamento delle scorie.

Le direttive sono sulla linea di quanto raccomandato dall'UEO.

Si citano sul piano nazionale gli esempi della NIRA cui confluiscono AMN e Agip nucleare, della Elettronucleare italiana cui confluiscono Fiat, Breda, Tosi e Marelli, della SPIN con la partecipazione oltre che della SNIA Viscosa anche di grossi organismi industriali stranieri, imprese tutte che hanno per obiettivo di far fronte alle esigenze del mercato nazionale, senza escludere una partecipazione attiva al processo di integrazione a livello internazionale.

Sul piano del ciclo del combustibile di particolare rilievo è la creazione in Francia dell'impresa europea Eurodif per l'arricchimento dell'uranio che inizierà la produzione nel 1978 per raggiungere dopo qualche anno la capacità annua di oltre 10.000 tonnellate di lavoro separazione.

Come noto, all'impresa partecipano Francia, Italia (con il CNEN e l'Agip nucleare), Spagna e Belgio.

L'Eurodif, unitamente all'Urenco, altra impresa europea di arricchimento dell'uranio, sorta per iniziativa anglo-tedesca-olandese, assicureranno, a partire dagli anni '80, una larga parte dei fabbisogni europei di uranio arricchito, contribuendo così a garantire all'Europa, nel settore del combustibile nucleare, quella indipendenza sufficiente ad elaborare una sua strategia industriale, come auspicata nella Raccomandazione in riferimento.

Riguardo al problema dell'indipendenza europea, quindi l'azione politica del Governo italiano è in accordo con tali direttive anche se, relativamente ai reattori provati, la situazione tecnologica acquisita dalle società statunitensi — e consolidatasi in questi ultimi anni — rende più difficile un discorso sul piano esclusivamente europeo.

Per quanto concerne i reattori convertitori avanzati e i reattori veloci, su cui sarà basato lo sviluppo del settore nucleare nel futuro, l'azione italiana è strettamente avviata sulla linea della Raccomandazione UEO; il progetto Cirene è sempre più favorito da analoghe scelte, fatte anche recentemente in Europa, che porteranno probabilmente a una diversificazione di attività, che è presupposto di una autonomia; per i reattori veloci, l'impegno italiano è nel verso della cooperazione europea sia attraverso gli accordi relativi al reattore italiano PEC, sia attraverso il già citato accordo UNIPEDE.

Per quanto riguarda infine l'informazione al pubblico, la delibera del CIPE del 10 luglio 1974 contiene precise istruzioni al CNEN che non manca, nell'ambito delle sue competenze, di dare la maggiore divulgazione alla problematica nucleare ed alla particolare posizione della ricerca e degli accordi industriali dell'Italia in sede europea e mondiale.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
CATTANEI

20 febbraio 1975

---

BONALDI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il suo parere sulla Raccomandazione n. 248 sull'Agenzia spaziale europea, approvata dall'Assemblea dell'UEO nella sessione di giugno 1974 — su proposta della Commissione scientifica, tecnica ed aerospaziale (*Doc.* 639) — ed in particolare per sapere se intenda dare disposizioni perchè da parte italiana si adempia a quanto in detta Raccomandazione indicato.

(4 - 3541)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ha, nel corso degli anni passati, sempre manifestato un atteggiamento estremamente positivo nei confronti della costituzione di un Ente spaziale europeo unico.

In particolare, alla fine del 1972, fu deciso, nel quadro degli accordi già raggiunti, di procedere alla istituzione di un'Agenzia spaziale europea (ESA) sulla base di una fusione di ELDO e ESRO.

A tal fine era stato messo a punto un nuovo testo di Convenzione sul quale si era raggiunto un accordo di massima nella previsione che l'ESA potesse operare già dal 1° aprile 1974.

Successivamente varie difficoltà, ma in particolare quelle derivanti dal mutamento di Governo in Francia, hanno impedito che la data del 1° aprile 1974 fosse rispettata.

Sono attualmente in corso ulteriori discussioni in sede europea per la valutazione delle proposte avanzate dalla Francia e che hanno implicazioni di carattere politico e finanziario.

Da parte italiana si segue con estrema attenzione questa delicata fase di negoziati tenendo presente l'interesse primario esistente per salvaguardare il quadro degli accordi raggiunti nel senso di un accresciuto vincolo tra tutti i paesi europei per una politica spaziale comune e anche per evitare riflessi negativi sui grandi programmi varati dall'ESRO.

Per quanto si riferisce ai programmi relativi ai satelliti per il rilevamento delle risorse terrestri, si fa presente che l'ESRO sta procedendo all'elaborazione di studi per la definizione di un eventuale programma da inserire in un più ampio quadro di collaborazioni internazionali e che potrà essere finalizzato una volta completata la necessaria previsione di spesa.

Per quanto infine riguarda le nomine in sospeso del direttore generale e di altri funzionari di detta Agenzia, si può precisare che si è in parte già provveduto e si prevede di esaurire il quadro direttivo nel corso di successive riunioni.

*Il Ministro senza portafoglio*
PEDINI

25 febbraio 1975

---

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Mercede Antonio, da Gravina di Puglia (Bari), trasmessa dalla Procura generale presso la Corte dei conti (ricorso n. 686538), con elenco n. 2021, per il riesame.

(4 - 3796)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale numero 2157548 del 4 gennaio 1966 con cui al signor Antonio Mercede venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza delle infermità denunciate ed avverso il quale il medesimo ebbe a presentare ricorso giurisdizionale n. 686538 davanti alla Corte dei conti, è stato riesaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del surriferito provvedimento di diniego.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1617334/D concernente il signor Mercede, sono stati restituiti alla suindicata Magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato, con nota n. 2786 del 20 dicembre 1974.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAZZARRINO

7 marzo 1975

---

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica concernente la pensione di guerra d'interesse della signora Pappalardi Domenica, coniugata Ventura, da Gravina di Puglia (Bari), trasmessa dalla Procura generale presso la Corte dei conti (ricorso numero 767654), con elenco n. 4928, per il riesame.

(4 - 3797)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale numero 2331211 del 22 luglio 1968, alla signora Domenica Pappalardi venne negato diritto a pensione di guerra per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità « vizio mitralico in fase di compenso » e per non provato fatto bellico degli esiti di ferita di arma da fuoco all'emitorace destro che la predetta ebbe ad assumere di aver riportata, quale civile, nel settembre 1943 ad opera di un soldato tedesco.

A seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 767654 prodotto dall'interessata avverso il suindicato provvedimento di diniego, è stato dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica relativa alla signora Pappalardi e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Dalla nuova istruttoria esperita sono emersi elementi idonei alla modifica del decreto impugnato limitatamente, però, al riconoscimento da fatto bellico dei soli esiti di ferita all'emitorace destro.

Nei termini di cui sopra, pertanto, è stato predisposto schema di decreto che prevede, in conformità della proposta a suo tempo formulata dalla Commissione medica di Bari, la concessione a favore della signora Pappalardi dell'indennità per una volta tanto, pari a due annualità della pensione di 8ª categoria.

Detto schema di decreto è stato trasmesso al Comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAZZARRINO

7 marzo 1975

---

CALVI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti ed adeguati interventi intende adottare allo scopo di ovviare alla grave situazione finanziaria di cui soffrono gli ospedali a causa della « assoluta inadeguatezza dei pagamenti effettuati dagli istituti mutualistici e di assistenza », come si rileva da un ordine del giorno votato dal consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero « Santa Corona » di Milano, che denuncia un credito verso tali istituti di 16 miliardi di lire, situazione che, come è noto, viene più o meno lamentata da tutti gli Enti ospedalieri e che, se da un lato costringe gli stessi a continui ricorsi a prestiti bancari, con enorme dispendio di somme per interessi, dall'altro minaccia di paralizzare quanto prima la loro attività, con incalcolabile ed intollerabile danno per l'assistenza agli ammalati.

(4 - 2584)

RISPOSTA. — Si risponde, per prevalente competenza, in luogo dell'onorevole Ministro della sanità.

In attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, relativa alla conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974 il Ministero del tesoro ha disposto l'emissione di speciali certificati di credito per l'importo nominale di lire 1.900 miliardi, per destinarne

il netto ricavo all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri.

Così, pure in data 27 novembre 1974, è stato adottato il decreto ministeriale recante la designazione della Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui saranno aperti i conti correnti speciali sui quali verranno tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private.

Successivamente, con autorizzazioni di pagamento del 13 e 24 dicembre 1974, è stato effettuato il versamento a favore della Banca d'Italia della somma complessiva di lire 1.748 miliardi, pari al netto ricavo della suaccennata emissione di certificati di credito per nominali lire 1.900 miliardi, da versare nei conti speciali aperti a favore degli enti mutualistici, secondo gli importi per ciascuno di essi già determinati con decreti interministeriali Tesoro-Lavoro-Sanità del 13 e 24 dicembre 1974.

Con questa prima operazione viene provveduto a ripianare parte del *deficit* degli enti mutualistici, rimborsando i crediti vantati dal sistema bancario verso gli ospedali, secondo i criteri di priorità indicati dalla norma legislativa.

Infine si procederà alle operazioni finanziarie occorrenti all'approvvigionamento della differenza tra il ricavo netto dei certificati di credito già emessi, pari a lire 1.748 miliardi, e quello di lire 2.700 miliardi autorizzato dalla legge per destinare i mezzi ottenuti all'estinzione dei debiti anche verso i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAZZARRINO

7 marzo 1975

---

CANETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio che si è determinato tra le popolazioni dei comuni di Molini di Triora e Triora e delle frazioni di Andagna, Cetta, Verdeggia e Realdo, in provincia di Imperia, a causa della grossa frana che ha fatto crollare, per una lunghezza di 100 metri, la strada statale n. 548, « della Valle Argentina ».

La frana ha praticamente isolato tutti i centri abitati sopraindicati dal fondo valle e dalla costa ed ha determinato danni che si fanno ascendere a diverse centinaia di milioni di lire. La possibile soluzione di un transito a monte attraverso il passo della Teglia, oppure il colle di Langan, è resa attualmente impossibile, essendo i due passi bloccati, per la loro altitudine (2.000 metri sul livello del mare), dalla neve.

Considerato che la popolazione della Valle Argentina aveva già subìto un duro colpo nel settore turistico, e di riflesso su tutta l'economia, a causa del divieto di circolazione nei giorni festivi, si chiede se il Ministro non ritenga necessario dare subito inizio ai lavori di ripristino della strada e valutare, nel contempo, se esistono soluzioni provvisorie (le autorità locali hanno parlato di un ponte in ferro che superi la voragine) tali da eliminare i disagi di quegli abitanti nel minor tempo possibile, tanto più che si parla di un isolamento di almeno due mesi

(4 - 3035)

RISPOSTA. — Il ripetersi di eventi calamitosi nelle precedenti stagioni invernali ha causato nella zona della Valle Argentina delle frane con crollo totale del corpo stradale al km. 0+700 della strada statale n. 648 e conseguente interruzione del transito.

Il compartimento ANAS di Genova ha subito effettuato i lavori di pronto intervento cosicchè in brevissimo tempo si è potuto procedere alla riapertura al traffico di tale tratto di strada statale pur con le opportune cautele. Attualmente la situazione è sotto costante controllo.

Al fine di predisporre opere definitive di sistemazione sono stati effettuati dei sondaggi geognostici, i quali hanno messo in evidenza che il tratto di statale è interessato da masse rocciose in frana che presentano uno strato di altezza variabile fra 12 e 18 metri.

Preliminarmente si dovrà procedere a consolidamenti al piede della zona in frana lungo l'alveo del torrente Argentina.

Per quanto riguarda, infine, la sistemazione definitiva del movimento franoso e considerata la particolare situazione orografica e geologica della zona si stanno studiando più soluzioni del problema.

Tali soluzioni saranno sottoposte all'esame, sotto l'aspetto geotecnico, di consulenti del ramo.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
BUCALOSSI

25 febbraio 1975

---

CANETTI, BERTONE, MERZARIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza che la specialità farmaceutica « Epacortex 50 » (6 flaconcini ml 10 per uso orale) della ditta « Alfa farmaceutici » s.p.a. di Bologna (registrata il 30 luglio 1971 al numero 13936/A) continua ad essere posta in vendita nelle farmacie, malgrado il decreto di revoca della registrazione del 20 ottobre 1973, n. 4357/R, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1974 (supplemento ordinario n. 135) come disposizione del Ministero (elenco n. 142 delle revoche del semestre luglio-dicembre 1973).

(4 - 3399)

RISPOSTA. — La confezione « 6 flaconcini da ml. 10 per uso orale » della specialità medicinale « Epacortex 50 » della ditta Alfa farmaceutici s.p.a. di Bologna è stata già registrata al n. 13936/A, con decreto ministeriale del 30 luglio 1971.

Successivamente la stessa ditta, con atto in data 12 luglio 1972, rinunciava alla registrazione della confezione.

Il Ministero, pertanto, con provvedimento n. 4357/R del 20 ottobre 1973 provvedeva alla revoca di registrazione della preparazione.

Tale provvedimento, incluso nell'elenco numero 138, veniva pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973.

Lo stesso atto è stato incluso nell'elenco n. 142 (2° semestre 1973), pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1974.

Ciò premesso, per l'aspetto commerciale e per quanto in particolare attiene alla posizione nel caso del farmacista, si fa osservare che il medesimo non può essere ritenuto esente da responsabilità qualora abbia messo in vendita, o abbia detenuto per vendere, specialità medicinali, la cui registrazione sia decaduta per effetto della spontanea rinuncia da parte della ditta produttrice.

Si deve tenere presente infatti che, a norma dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sanitarie (che ha modificato l'articolo 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478), viene pubblicato ogni semestre sulla *Gazzetta ufficiale* l'elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, delle specialità che sono state variate nella composizione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione. Tale elenco viene contemporaneamente comunicato agli uffici sanitari periferici per le conseguenti partecipazioni agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni.

Poichè, in base al combinato disposto degli articoli 177 del testo unico delle leggi sanitarie e 44 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, i farmacisti hanno l'obbligo di aggiornare l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate entro due mesi dall'avvenuta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi menzionati nell'articolo 176 (tra essi è anche compreso quello relativo alla revoca della registrazione delle specialità medicinali su rinuncia delle ditte interessate), i predetti sanitari cadono sotto le sanzioni previste dall'articolo 169 del testo unico delle leggi sanitarie (di competenza dell'autorità sanitaria locale), che operano solo alla scadenza del secondo mese successivo alla pubblicazione degli elenchi semestrali di cui trattasi. Nel caso specifico della confezione in questione tale termine va computato dalla scadenza del bimestre successivo al giorno 25 maggio 1974, data in cui la *Gazzetta Ufficiale* riportava l'elenco che comprendeva il provvedimento di revoca della preparazione.

*Il Ministro della sanità*
GULLOTTI

25 febbraio 1975

---

CANETTI, BERTONE, ZANTI TONDI Carmen Paola, MERZARIO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del gravissimo episodio di discriminazione che si è verificato, il 10 agosto 1974, a Valdarusca (La Spezia), nei confronti di alcuni bimbi spastici recatisi in quella località per una gita collettiva.

Un certo numero di tali ragazzi (ospiti del Centro ricreativo estivo di Gaggiola) si erano recati, accompagnati da insegnanti e genitori, per consumare il pasto, alla vicina trattoria « Della Vigna », non potendolo fare sul prato, come i loro amici, a causa delle infermità fisiche da cui sono colpiti, ma ne sono stati malamente cacciati dal proprietario, con parole ingiuriose nei confronti delle madri che protestavano. Ai poveri bimbi è stata anche rifiutata l'acqua per dissetarsi, tanto che gli insegnanti e gli autisti dei pullmini della gita hanno abbandonato la trattoria in segno di protesta, rifiutandosi di consumare il pasto.

L'inumano episodio — che, purtroppo, non è che l'ultimo di una lunga, dolorosa serie — sottolinea in modo evidente la necessità di una soluzione di tutto il problema degli spastici e degli handicappati minori, aperto nel nostro Paese in modo tanto profondo per l'assenza di una politica sanitaria del settore.

(4 - 3563)

RISPOSTA. — In relazione ai fatti riferiti, si fa presente di avere avuto notizia dalla stampa in ordine all'increscioso episodio di Valdarusca, secondo cui sarebbe stata negata ospitalità a bambini spastici da parte del proprietario di una trattoria.

In precedenza, e proprio nella regione ligure, vi erano stati episodi altrettanto gravi di rifiuto dei minorati, ad esempio da parte dell'intera clientela di un albergo. Pertanto, l'atteggiamento del gestore, pur non essendo giustificabile, va inquadrato in una componente culturale collettiva di non accettazione della minorazione, di ignoranza specifica e di grave mancanza di senso di solidarietà civica e di umanità.

In proposito, mentre rimane di competenza delle autorità di pubblica sicurezza l'eventuale adozione di misure amministrative, si è ritenuto opportuno interessare intanto l'assessorato alla sanità della Liguria affinchè programmi, nell'ambito degli interventi di educazione sanitaria, una campagna di informazione del pubblico sui problemi dell'invalidità e sull'esigenza dell'integrazione dei minorati nella società.

*Il Ministro della sanità*
GULLOTTI

25 febbraio 1975

---

CAVALLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali misure intende prendere per:

*a*) conoscere con esattezza le cause, vicine e lontane, che hanno provocato il deragliamento del treno sulla ferrovia Genova-Casella (avvenuto il 17 gennaio 1974), a gestione commissariale dipendente dal suo Ministero, e la morte di una cittadina ed il ferimento di altre numerose persone;

*b*) potenziare rapidamente, nel settore dell'armamento delle apparecchiature di sicurezza e del materiale rotabile, detta importante linea di comunicazione tra la città capoluogo ed i comuni della valle Scrivia, rappresentando il « trenino » Genova-Casella il mezzo di collegamento più comodo per foltissimi gruppi di lavoratori pendolari e, in questo momento di « austerità » domenicale, un servizio di larga e riconosciuta utilità sociale e turistica.

(4 - 3984)

RISPOSTA. — In merito all'incidente verificatosi sulla ferrovia Genova-Casella il 17 gennaio 1974 sono state svolte inchieste, una da parte dell'autorità giudiziaria e l'altra tecnico-amministrativa da parte del Ministero dei trasporti.

Gli atti di quest'ultima sono stati consegnati all'autorità giudiziaria su esplicita richiesta del giudice istruttore del tribunale di Genova, che ha iniziato un procedimento penale a carico di tre dipendenti della ferrovia, quali presunti responsabili dell'incidente.

In attesa delle definitive determinazioni della magistratura si ritiene di non poter esprimere alcun parere al riguardo, per non

interferire con il procedimento giudiziario in corso.

Nel corso dell'indagine giudiziaria il suddetto giudice istruttore ha ritenuto di far sospendere il servizio ferroviario, ordinando in data 31 ottobre 1974 il sequestro degli impianti e del materiale rotabile e, successivamente, lo stesso magistrato, a seguito di perizia di ufficio, ha disposto il dissequestro della ferrovia in data 16 dicembre 1974.

Da parte della gestione commissariale governativa della ferrovia in parola si è provveduto anzitutto ad effettuare, su indicazione dei periti nominati dal magistrato, i lavori più urgenti di revisione dell'armamento e ad adottare gli altri opportuni provvedimenti per garantire il sicuro svolgimento del servizio ferroviario, che in data 25 dicembre 1974 è stato riattivato sul tronco Campi-Casella e in data 8 gennaio 1975 sul tronco Genova-S. Antonino.

Sulla tratta intermedia S. Antonino-Campi i lavori sono in corso e, se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, saranno ultimati entro la fine del corrente mese, dopo di che occorrerà promuovere apposita constatazione con la partecipazione dei periti nominati dal giudice istruttore, per accertare le condizioni di agibilità della linea ai fini della riattivazione del pubblico servizio.

Si sta inoltre predisponendo la esecuzione di altri lavori consigliati dagli stessi periti nominati dal giudice e tendenti soprattutto a migliorare la stabilità della sede ferroviaria, in relazione a temuti fenomeni di dissesto del terreno, mediante la esecuzione di opere di sostegno e di difesa, nonchè di lavori di sistemazione del deflusso delle acque.

Infine è stato dato inizio ai lavori di rinnovo integrale dell'armamento della linea (con sostituzione di rotaie da 27 kg/ml con rotaie da 36 kg/ml) già disposti prima dell'incidente verificatosi il 17 gennaio 1974 e che vengono effettuati per ora su un primo tronco di circa 6 km in prossimità di Genova, mentre si provvede all'acquisto, presso gli stabilimenti siderurgici, del materiale occorrente per un successivo tronco di altri 6 km, con l'intendimento di completare gradualmente il rinnovo in parola sull'intero sviluppo della linea.

*Il Ministro dei trasporti*
MARTINELLI

22 febbraio 1975

---

DE FALCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto segue:

che il Comitato direttivo del Consorzio dell'area di sviluppo industriale (ASI) di Taranto ha appaltato, in data 14 maggio 1974, a trattativa privata, i lavori di costruzione dello sporgente imbarco-prodotti della zona ovest del porto di Taranto, per un importo di lire 28.571.748.473, ad un Consorzio di imprese costituitosi, con un capitale di soli 30 milioni di lire, *ad hoc* e denominato « Consorzio lavori marittimi porto di Taranto », del quale fanno parte le seguenti imprese: « Italiana condotte d'acqua », « Fincosit », « Sparaco Spartaco », « Grandi lavori », « Dragomar » e « Mantelli »;

che detti lavori sono stati affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio dell'area di sviluppo industriale di Taranto — « a corpo » e non « a misura » — in data 9 novembre 1973 (delibera n. 2745/ASI) e che con lo stesso provvedimento il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno approvava il « progetto esecutivo delle opere portuali », contrassegnato con la sigla ASI/TA 910, per un importo complessivo di lire 31.670.909.280, di cui lire 28.571.748.473 per lavori, lire 484.131.600 per scandagli, rilievi, sondaggi, prove di laboratorio ed espropri e lire 2.615.029.207 per spese generali;

che il finanziamento delle opere avviene secondo le seguenti modalità: la Cassa per il Mezzogiorno versa all'ASI il 50 per cento dell'importo complessivo all'atto della stipula della convenzione, il 40 per cento ad ultimazione dei lavori, il 10 per cento ad avvenuto collaudo delle opere, chiedendo all'ASI una cauzione di lire 1.452.794.000; a sua volta, il Consorzio ASI versa al « Consorzio lavori marittimi porto di Taranto » il 30 per cento dell'importo dei lavori all'atto della firma del

capitolato d'appalto, richiedendo quale cauzione la somma di lire 1.452.794.000.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se i Ministri competenti non ritengano in contrasto con le leggi vigenti:

concedere lavori pubblici « a trattativa privata » per circa 30 miliardi di lire ad un consorzio di imprese;

concedere tali lavori, e per somme talmente rilevanti, ad un consorzio di imprese il cui capitale sociale è di soli 30 milioni di lire.

L'interrogante chiede, altresì, se è da considerarsi ammissibile, particolarmente nell'attuale situazione economica:

che la Cassa per il Mezzogiorno anticipi, prima che si inizino i lavori, oltre 15 miliardi di lire su un importo complessivo di 31 miliardi di lire;

che il Consorzio ASI trattenga circa 5 miliardi di lire per molti mesi sulle somme ad esso anticipate dalla Cassa per il Mezzogiorno;

che ad un consorzio di imprese vengano anticipati, quindi, circa 10 miliardi di lire prima che si inizino i lavori.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se i Ministri interrogati intendano adottare provvedimenti e di quale genere.

(4 - 3748)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dei lavori pubblici.

Al riguardo occorre innanzitutto precisare che la Cassa per il Mezzogiorno ha affidato i lavori di costruzione delle strutture per l'imbarco-prodotti della zona ovest del porto di Taranto al locale Consorzio per l'area di sviluppo industriale, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche, recante « disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche .

È stato preferito il sistema di concessione « a corpo » in quanto più rispondente all'urgenza e alla necessità di snellimento delle procedure di appalto dei lavori.

Per quanto riguarda le singole osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, si fa presente che il Consorzio dell'area industriale di Taranto ha appaltato i lavori suddetti mediante trattativa privata al « Consorzio lavori marittimi del porto di Taranto » costituito tra imprese specializzate.

Tale trattativa è ammessa dalla legislazione sui lavori pubblici in luogo del procedimento di gara, quando sussistono particolari motivi di urgenza, ovvero speciali circostanze per le quali non possano utilmente applicarsi le normali procedure di appalto. Nella specie, è indubbio che ricorrevano determinanti motivi di urgenza in rapporto alle pressanti esigenze dei complessi industriali, alla espansione dei quali sono stati preordinati i lavori in questione.

La complessità dei lavori stessi, implicanti competenze specifiche operative non cumulabili da un'unica impresa e, nel contempo, la sostanziale unicità della realizzazione, non frazionabile in separati appalti, hanno consigliato al concessionario, secondo una prassi divenuta costante in questi ultimi anni, di ricorrere ad un consorzio di imprese specializzate nei vari settori, in modo da assicurare l'esatta esecuzione globale dell'opera.

Quanto alla consistenza patrimoniale del Consorzio di imprese non sembra rilevante la esiguità del suo capitale sociale, ammontante a soli 30 milioni di lire. La garanzia per il committente è data, infatti, non solo dal fondo consortile e dal patrimonio di ciascuna delle consorziate, tutte obbligate solidamente, ma dalle cauzioni specifiche prestate a garanzia dell'appalto. È da considerare inoltre che, ove sia fatto luogo, come si dirà in appresso, alle anticipazioni previste dalle vigenti norme, l'ente appaltante può cautelarsi dai relativi rischi chiedendo, in base alle stesse norme, idonee garanzie a mezzo fidejussione o polizza fidejussoria.

Riguardo al prezzo dell'opera è da rilevare che sulla sua determinazione, effettuata a corpo, come si è detto, hanno influito le modalità e i tempi dei relativi pagamenti da parte della Cassa al Consorzio per l'area industriale di Taranto.

In forza delle pattuizioni intervenute al riguardo, la Cassa effettua le erogazioni delle rate previste, su copertura di idonea fidejussione.

Attualmente la Cassa ha corrisposto all'ente concessionario la prima rata ammon-

tante a lire 9.372. 058.000. Non si conoscono, invece, le specifiche condizioni alle quali l'ente stesso ha appaltato i lavori in argomento al Consorzio di imprese, giacchè con il sistema della concessione a corpo la Cassa resta estranea al rapporto d'appalto sottostante.

È comunque da evidenziare come sopra è cenno che, sulla base delle norme esistenti (legge n. 744 del 1° novembre 1975, nonchè successive modifiche) e con l'adozione delle previste cautele, l'ente appaltante può anticipare all'appaltatore il 50 per cento del prezzo di appalto. E ciò al fine di ridurre i costi d'appalto, potendo l'appaltatore, con le consentite anticipazioni, sottrarsi al grave onere del ricorso al credito ordinario.

Conclusivamente, si fa presente che in ordine al problema di cui trattasi non è emerso alcun elemento che abbia richiesto interventi della Cassa, sia in ordine alla realizzazione delle opere, sia in ordine alla validità delle imprese esecutrici.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

ANDREOTTI

27 febbraio 1975

---

ENDRICH. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per avere notizie precise circa l'immissione nel mercato nazionale di centinaia di migliaia di ettolitri di vino prodotto con vinacce e zucchero per uso zootecnico e per sapere con quali mezzi il Ministro intenda stroncare tale attività fraudolenta, che danneggia gravemente i consumatori ed i viticoltori.

(4 - 3373)

RISPOSTA. — Questo Ministero, tramite il dipendente servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, continua incessantemente nella sua azione di indagine, presso i produttori e commercianti, intesa a stroncare il dannoso fenomeno delle sofisticazioni alimentari.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore vinicolo, ogni misura è stata adottata al fine di tutelare la genuinità del prodotto.

L'attività di controllo viene effettuata in qalunque ora del giorno e della notte, sia presso gli stabilimenti vinicoli, le cantine, i locali di deposito che presso gli esercizi di vendita.

Vengono altresì effettuati numerosi blocchi stradali sulle principali arterie, al fine di controllare la merce viaggiante.

Specie in occasione della campagna vendemmiale, vengono dislocati, per alcuni giorni, in determinate regioni, funzionari prelevatori, dipendenti da più istituti, per operazioni a largo raggio, onde accertare la regolarità della vinificazione.

Cura particolare viene poi rivolta al perfezionamento delle attrezzature di laboratorio, in modo da dotare gli istituti delegati alla vigilanza degli strumenti più moderni.

Contemporaneamente, vengono aggiornati i metodi ufficiali di analisi, in modo da consentire più approfondite indagini di laboratorio.

Ciò premesso, si rammenta che, ai sensi delle vigenti disposizioni, le vinacce devono, da parte dei vinificatori, essere conferite alle distillerie per adempiere all'obbligo delle prestazioni viniche. Scopo di tale obbligo è quello di sottrarre le vinacce — che, come è noto, costituiscono uno dei prodotti di base per la produzione di vini sofisticati — alla disponibilità di operatori poco scrupolosi.

È da tenere presente inoltre che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è vietato detenere vinacce a datare dal ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto del prefetto.

Sono previste, sotto particolari condizioni, alcune deroghe per la detenzione delle vinacce oltre il predetto periodo, deroghe che soddisfano ad esigenze che non possono essere ignorate e che, d'altra parte, il legislatore si è preoccupato di disciplinare dettagliatamente, al fine di evitare che potessero prestarsi ad abusi.

Per quanto concerne lo zucchero importato dai paesi della CEE e destinato ad uso

zootecnico (alimentazione delle api) si fa presente che il prodotto è denaturato e, una volta introdotto nel territorio nazionale, è soggetto a particolari controlli, come risulta dalle disposizioni impartite agli organi di vigilanza con la circolare n. 3 del 15 gennaio 1974.

Inoltre, trattandosi di sostanza zuccherina, la circolazione dello zucchero per uso zootecnico è soggetta al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 162/1965.

Le notizie apparse anche di recente sulla stampa su presunte sofisticazioni di vini mediante l'impiego di vinacce e zucchero zootecnico non sempre rispecchiano l'entità del fenomeno e, a volte, sono imputabili ad inesatte informazioni.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

3 marzo 1975

---

FUSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la Banca d'Italia avrebbe espresso parere favorevole all'assorbimento della Banca popolare della Maremma da parte della Banca popolare di Novara, parere negato, invece, precedentemente ad altri Istituti di credito operanti in Toscana;

se è a conoscenza, inoltre, che tale decisione è stata adottata dal consiglio di amministrazione della Banca popolare della Maremma senza la consultazione della base sociale, composta prevalentemente da piccoli risparmiatori, i quali, senza conoscerne le motivazioni, verrebbero privati di un importante strumento economico, costruito e potenziato con i loro risparmi e con l'attiva partecipazione dei piccoli operatori economici delle località interessate;

se, di fronte a tale situazione che ha creato diffuso malcontento nell'opinione pubblica, che ravvisa nell'operazione evidenti caratteri speculativi, il Ministro non ritenga opportuno intervenire presso la Banca d'Italia per bloccare l'operazione in atto, disponendo nel contempo le opportune indagini sulla legittimità degli atti compiuti dal consiglio di amministrazione della Banca popolare della Maremma, con particolare riferimento alla decisione di non ammettere nuovi soci ed alla contemporanea concessione di centinaia di azioni ad un ristretto gruppo di soci, i quali, dall'operazione suddetta, verrebbero a trarre enormi vantaggi economici.

(4 - 3184)

FUSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se ha disposto iniziative e provvedimenti in ordine all'interrogazione n. 4 - 3184 del 24 aprile 1974;

se è a conoscenza delle modalità di svolgimento dell'assemblea dei soci della Banca popolare della Maremma, convocata, il 26 maggio 1974, in sessione straordinaria per deliberare la fusione con la Banca popolare di Novara;

se ritiene che le decisioni adottate in detta assemblea possano essere considerate valide.

Infatti:

1) le deleghe per la partecipazione all'assemblea non erano state autenticate da nessuno (nè da un notaio, nè da un altro pubblico incaricato), e pertanto non è attestato, e non vi è prova legale agli atti, sia che i deleganti, quali soci, abbiano manifestato la loro volontà di delegare ai loro delegati, sia che i deleganti siano quelli effettivi titolari del diritto di delega;

2) nelle deleghe suddette, già predisposte in stampati, non risultano indicati sia i poteri entro i quali avrebbe potuto esplicarsi l'attività del delegato, sia l'integrale oggetto per il quale tale delega veniva concessa;

3) l'individuazione dei soci partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, e la raccolta delle rispettive firme non sono avvenute alla presenza del notaio;

4) la votazione è avvenuta per alzata di mano e non per appello nominale, il che, oltre a violare la legge per mancata individuazione delle singole volontà, non ha consen-

tito di determinare il computo effettivo e la consistenza soggettiva della maggioranza, e tutto ciò in relazione alla presenza dei soci (quelli presenti in proprio e quelli presenti anche per delega).

L'interrogante fa presente, inoltre, che la Banca popolare della Maremma ha uno statuto chiaramente contrario alle norme generali ed alle norme speciali che regolano l'attività del credito, con particolare riferimento all'articolo 7 dello statuto approvato il 24 gennaio 1971, che consente al consiglio di amministrazione di respingere, senza motivazione, la domanda di ammissione di un terzo che voglia diventare socio. Tale norma statutaria è da ritenersi violatrice delle seguenti norme di legge:

1) l'articolo 2518, n. 7, del codice civile che impone l'obbligo di indicare, nell'atto costitutivo e nello statuto, le condizioni per l'ammissione di nuovi soci;

2) l'articolo 22 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che disponeva (all'epoca dell'approvazione dello statuto ancora vigente) l'illimitatezza del numero dei soci;

3) l'articolo 4 — ultimo comma — del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, il quale disponeva che la sospensione e l'ammissione di nuovi soci debbono essere inderogabilmente riservate all'assemblea straordinaria dei soci.

La legge suddetta, come è noto, è una legge speciale disciplinante l'attività interna delle cooperative che esercitano il credito: con l'articolo 7 dello statuto della Banca popolare della Maremma tale norma, da oltre due anni, è stata elusa e le ammissioni bloccate.

L'interrogante chiede di conoscere, pertanto, perchè, all'epoca, in sede di approvazione per la parte di sua competenza, l'organo di vigilanza non abbia sollevato eccezioni in presenza di uno statuto predisposto contro le leggi generali e speciali, e se il Ministro non ritenga, preso atto ed accertata la fondatezza dei gravi fatti segnalati, che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 57, lettera *a*), della legge bancaria e disporre di conseguenza, e comunque, in via cautelare, ordinare l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia, in data 17 aprile 1974.

(4 - 3345)

RISPOSTA. — Si risponde dopo aver interessato la Banca d'Italia, la quale, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che gli esponenti della Banca popolare della Maremma avevano da tempo assunto iniziative in varie direzioni per la cessione dell'azienda ad altro istituto di credito. In particolare, trattative in tal senso vennero avviate con la Cassa di risparmio di Livorno e con la Cassa di risparmio di Firenze; peraltro — a parte la concorrenza stabilitasi per motivi diversi tra le dette Casse di risparmio per « l'acquisto » della « Maremma » — la Banca d'Italia non ritenne di prestare il proprio indispensabile assenso nè alla Cassa di risparmio di Livorno nè a quella di Firenze, sia per mantenere ferma la direttiva di non consentire deroghe al principio di favorire concentrazioni soltanto fra aziende appartenenti alla stessa categoria sia per la opportunità di evitare che venisse alterato l'adeguato rapporto, esistente nell'ambito provinciale, nella distribuzione degli sportelli fra i diversi tipi di aziende di credito.

Successivamente, a seguito di una reiterata proposta di concentrazione con la Cassa di risparmio di Firenze, l'istituto di emissione rappresentò alla « Maremma » che, ove essa non avesse liberamente ritenuto di continuare la propria attività in modo autonomo, non sarebbe restata altra soluzione che quella di una concentrazione con la « Popolare di Novara » o con quella dell'« Etruria », entrambe interessate all'operazione. Nella circostanza, la Banca d'Italia sottolineò che di fronte a tale alternativa essa si poneva in una posizione di responsabile neutralità, non senza far presente, peraltro, che l'assenso all'operazione sarebbe stato prestato soltanto a condizione che le modalità per il concretamento dell'operazione stessa risultassero ispirate a sani princìpi mutualistici, di guisa che, in particolare, il rapporto di scambio delle azioni rispettasse unicamente le effettive situa-

zioni patrimoniali delle aziende proponenti la fusione.

Deliberata la incorporazione da parte dei consigli di amministrazione della Banca popolare della Maremma e della Banca popolare di Novara, la Banca d'Italia ha ritenuto di non sollevare obiezioni in ordine alla sottoposizione delle preliminari e necessarie decisioni assunte dai due consigli all'approvazione delle rispettive assemblee straordinarie dei soci, ciò che queste ultime hanno fatto, deliberando, all'unanimità (« Novara ») ed a larga maggioranza (« Maremma »), l'operazione in parola.

Invero, in operazioni siffatte non può prescindersi dall'incontro delle volontà delle basi sociali degli organismi interessati, basi sociali nei cui confronti non corre l'obbligo di una semplice « consultazione » — che secondo quanto asserito dalla signoria vostra onorevole non sarebbe stata effettuata — essendo invece demandata agli organi assembleari ogni definitiva determinazione in merito all'attuazione delle operazioni medesime.

Circa la validità delle deliberazioni suddette, assunte, in data 26 maggio 1974, dalla assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare della Maremma, la Banca d'Italia ha osservato quanto segue:

1) giusta anche quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile (pure nella sua nuova formulazione di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216) — applicabile alle società cooperative in virtù dell'articolo 2516 del codice civile — nonchè dall'articolo 33 dello statuto della « Popolare della Maremma », l'unica formalità richiesta per la validità delle deleghe è l'atto scritto, non essendo necessaria alcuna autenticazione delle firme;

2) la delimitazione dei poteri delegati risulta, nel caso di specie, dagli stessi argomenti posti all'ordine del giorno della menzionata assemblea straordinaria; per completezza, si soggiunge che dal verbale notarile relativo a quest'ultima si può rilevare che la rappresentanza si è esplicata soltanto su detti argomenti;

3) si ritiene che l'identificazione individuale dei soci partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, e la raccolta delle rispettive firme competa esclusivamente a chi, in base al disposto dell'articolo 30 dello statuto, presiede l'assemblea stessa: quale strumento per l'espletamento di tale ufficio il presidente può infatti disporre del libro dei soci, libro obbligatorio ed espressamente previsto per le cooperative in genere dagli articoli 2525, 2° comma, e 2532, 1° comma, codice civile nonchè per la « Popolare » dagli articoli 7, ultimo comma, e 17, 1° comma, dello statuto sociale.

Il verbale di detta assemblea è stato regolarmente redatto in forma pubblica da notaio, il quale ha riportato nello stesso atto l'elenco nominativo dei soci presenti o « debitamente rappresentati » in conformità di quanto fatto constatare dal presidente che ha anche dichiarato validamente costituita l'assemblea medesima;

4) lo statuto della « Maremma » non prescrive alcun sistema di votazione da seguire nelle riunioni assembleari, eccezion fatta per la nomina delle cariche sociali (articolo 31). Mancando inoltre nel codice una qualsiasi indicazione sui criteri di scelta dei sistemi di votazione, ne discende che, essendo l'esercizio del voto un diritto sovrano dell'assemblea, ogni decisione sulle regole, con cui tale diritto si deve esercitare, non può non essere riservata alla volontà dell'assemblea stessa. D'altra parte, è da osservare che nel verbale in questione non risulta che alcun socio si sia opposto all'adozione del sistema di votazione per alzata di mano. Per quel che riguarda poi l'affermazione che tale sistema di votazione non ha consentito di determinare il computo effettivo e la consistenza soggettiva della maggioranza, dal relativo verbale notarile risulta chiaramente il numero dei soci favorevoli alla fusione, in proprio e per delega, l'elenco nominativo dei soci dissenzienti e l'indicazione di quelli astenuti e di un socio assentatosi al momento della votazione; ne consegue che il sistema di votazione per alzata di mano si è anche mostrato idoneo a consentire la individuazione delle singole volontà dei votanti.

È da porre comunque in evidenza che le medesime eccezioni di cui ai precedenti punti hanno formato oggetto di ricorso da parte

di un socio della « Maremma » di fronte all'autorità giudiziaria, per impedire l'omologazione della delibera assembleare di fusione, e che anche in tale sede, in conformità del resto di precedenti indirizzi giurisprudenziali, dette eccezioni sono state ritenute infondate.

La Banca d'Italia ha comunque assicurato di non aver mancato di seguire le varie fasi affinchè la fusione non avesse potuto dare adito a peculiari fenomeni; infatti il rapporto di scambio delle azioni della « Maremma » in quelle della « Novara » è stato fissato in misura ritenuta sufficientemente equa.

Quanto al riferimento fatto dalla signoria vostra onorevole alla decisione del Consiglio di amministrazione della « Maremma » di non ammettere nuovi soci, sembra in generale non censurabile un atteggiamento che, in vista di un processo di concentrazione, non ha consentito di aumentare la base sociale, al fine, oltre che di evitare proprio possibili fenomeni speculativi, anche di non alterare gli elementi complessivi considerati dalle aziende interessate per le determinazioni delle modalità e condizioni dell'operazione di fusione.

Circa la « concessione di centinaia di azioni ad un ristretto gruppo di soci, i quali dall'operazione suddetta verrebbero a trarre enormi vantaggi economici », non risulta alla Banca d'Italia che, nell'imminenza o nel periodo meno prossimo alla fusione, sia stato aumentato il numero delle azioni sociali.

Con particolare riferimento alla parte dell'interrogazione 4 - 3345 secondo la quale lo statuto della Banca popolare della Maremma sarebbe contrario alle norme generali ed alle norme speciali che regolano l'attività del credito, l'organo di vigilanza ha fatto presente che:

*a*) l'articolo 7 del predetto statuto sembra in linea con il disposto dell'articolo 2518 del codice civile in quanto indica le condizioni per l'ammissione dei soci attraverso anche la previsione di una organica procedura (residenza del socio in genere; la zona di competenza della banca; domanda dell'aspirante socio che non deve essere interdetto, inabilitato eccetera; deliberazione del Consiglio sulla domanda; possibilità di ricorso dell'interessato contro il provvedimento di diniego del Consiglio al collegio dei probiviri; possibilità di ulteriore appello dell'interessato contro la decisione dei probiviri — che deve essere sommariamente motivata — all'assemblea dei soci). In proposito, è da considerare che nelle società cooperative, assumendo rilevanza lo *intuitus personae*, compete al Consiglio di amministrazione una notevole discrezionalità nell'esame delle domande di ammissione a socio, salva la possibilità — come nel caso di specie — di un riesame delle decisioni del Consiglio stesso da parte di altro organo su ricorso degli interessati.

Comunque il testo del vigente statuto della « Maremma » venne approvato in data 24 gennaio 1971 all'unanimità dall'assemblea dei soci;

*b*) l'articolo 1 del disegno di legge 16 aprile 1948, n. 569, che ha modificato il disegno di legge 19 febbraio 1948, n. 105, contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, ha stabilito che « le disposizioni del disegno di legge 14 dicembre 1947, n. 1577, non si applicano alle società cooperative a responsabilità limitata di cui al disegno di legge 10 febbraio 1948, n. 105 »;

*c*) l'articolo 7 dello statuto della « Maremma » non sembra si ponga in contrasto con l'articolo 4, ultimo comma, del disegno di legge 10 febbraio 1948, n. 105; la disposizione di quest'ultimo invero — contenuta anche nell'articolo 6, secondo comma, dello statuto sociale — mira a sospendere l'ammissione di nuovi soci, mentre quella di cui all'articolo 7 dello statuto è volta a regolare l'ammissione stessa.

Per ciò che attiene infine ai rilievi mossi dall'organo di vigilanza in merito all'approvazione di propria competenza dello statuto, si significa che, a prescindere da quanto come sopra osservato, il sindacato di legittimità dello statuto, e quindi dell'articolo 7 in questione, spetta in definitiva all'autorità giudiziaria in sede di omologazione o anche di contenzioso.

A quest'ultimo proposito, nel sottolineare che a suo tempo detto testo di statuto fu

regolarmente omologato, si fa presente che, giusta riferimenti forniti dalla « Maremma », pende innanzi al tribunale di Grosseto un giudizio promosso da un socio per far dichiarare la nullità della citata delibera assembleare del 24 gennaio 1971 nonchè del successivo atto integrativo del 18 marzo 1971.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAZZARRINO

7 marzo 1975

---

FUSI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di malcontento che si manifesta tra i rivenditori al dettaglio dei generi alimentari in riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 21 marzo 1973 (« Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale »), pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973.

Infatti, tale decreto dispone che, entro il 3 novembre 1974, tutti i contenitori di alimenti devono portare la stampigliatura « per alimenti » e prevede sanzioni che vanno da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 a carico dei trasgressori. Il decreto stesso stabiliva, inoltre, che fin dal 21 aprile 1974 le industrie interessate dovevano provvedere alla suddetta stampigliatura sui vari contenitori di alimenti.

In considerazione del fatto che la maggioranza delle industrie non hanno assolto a tale adempimento e, di conseguenza, non hanno fornito i contenitori rispondenti al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e tenuto conto, altresì, dell'esigenza di smaltire le scorte di alcuni prodotti non contenuti in « oggetti » rispondenti alla nuova disciplina, l'interrogante chiede ai Ministri competenti se non ritengano opportuno concedere una proroga dei termini previsti dal decreto suddetto nei riguardi dei rivenditori al dettaglio, i quali, nella maggioranza dei casi, si trovano impossibilitati al rispetto delle norme contenute nel decreto stesso.

(4 - 3693)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La nuova disciplina igienica degli imballaggi e dei contenitori in genere, destinati a venire in contatto con gli alimenti, è stata emanata con decreto del Ministro della sanità in data 21 marzo 1973, in base a una precisa disposizione contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283.

Tale disciplina riguarda, in particolare, alcuni tipi di materiali, quali le materie plastiche, la gomma, il cellophane, la carta e i cartoni, il vetro e l'acciaio inossidabile.

Il principio informatore del provvedimento è quello di proteggere il consumatore dalla possibilità di ingerire con gli alimenti sostanze dannose alla salute, che possano essere cedute dai contenitori.

Pertanto, il Ministro della sanità con il suo decreto ha indicato al riguardo le sostanze che possono essere utilizzate, le loro condizioni di impiego ed i metodi di controllo.

La normativa rappresenta un significativo progresso per la tutela igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, tenuto conto che alcuni dei materiali di cui trattasi non erano mai stati disciplinati (come gli oggetti di gomma, di vetro e di acciaio inossidabile) e alcuni altri erano soggetti alla precedente disciplina, ispirata più a criteri di ordine commerciale che igienico-sanitari.

È da considerare, infatti, che le nuove disposizioni anticipano nel nostro Paese direttive in corso di elaborazione presso la CEE.

Per quanto riguarda, peraltro, l'applicazione del decreto ministeriale in parola, sono stati previsti tempi differenziati, tali da permettere un passaggio graduale, sul piano produttivo e commerciale, dal sistema preesistente a quello attuale. È stato consentito, cioè, nelle more dell'adeguamento degli impianti e delle attrezzature, di continuare a produrre, transitoriamente, per un altro anno (fino al 20 aprile 1974), contenitori difformi dalle nuove prescrizioni (purchè, ovviamente, corrispondenti alla disciplina precedente). Inoltre, è stato concesso un termine di altri sei mesi (fino al 20 ottobre 1974) per lo smaltimento delle scorte.

Le categorie che chiedono una proroga di quest'ultimo termine non sono tutte quelle interessate dal provvedimento, ma soltanto quelle del settore della carta e dei cartoni, materiali per i quali esisterebbe difficoltà di approvvigionamento.

Si è, comunque, ritenuto di non poter accogliere richieste di proroga, nella considerazione che sia i produttori che gli utilizzatori dei materiali in questione hanno avuto margini di tempo sufficienti per adeguarsi alle nuove norme.

Si precisa, poi, che la dicitura « per alimenti » non deve necessariamente figurare su tutti gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, ma soltanto (come è espressamente indicato nel provvedimento ministeriale) su quelli venduti al pubblico disgiuntamente dagli alimenti, come ad esempio: carta per avvolgere, contenitori in plastica, recipienti in vetro, eccetera.

Gli imballaggi utilizzati strumentalmente dagli esercenti per la vendita di prodotti alimentari non devono recare tale indicazione; è invece fatto obbligo agli esercenti di essere forniti di una dichiarazione di conformità alla nuova norma di tali contenitori, rilasciata da parte dei produttori degli stessi.

La dicitura « per alimenti » non deve neppure apparire sugli involucri dei prodotti alimentari preconfezionati; in base alle nuove disposizioni deve essere rilasciata al riguardo la sola dichiarazione del produttore.

*Il Ministro della sanità*
GULLOTTI

25 febbraio 1975

---

**GARAVELLI, ARIOSTO, GIULIANO, BUZIO, PORRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In relazione alle contraddittorie notizie pubblicate dalla stampa in ordine ad un rilevante quantitativo di zucchero giacente presso produttori emiliani, che sarebbe destinato alla distruzione in base a non ben definite clausole CEE, si chiede di conoscere:**

**se e quali provvedimenti i Ministri interrogati intendono urgentemente adottare perchè sia evitata tale pratica, che certamente desterebbe profondo malcontento nella pubblica opinione, ancora di recente colpita dalla scarsità del prodotto sul mercato, malgrado il rilevante aumento del prezzo;**

**se possono garantire che le pratiche di contingentamento, in conformità alle deliberazioni CEE, non costituiscano un'illecita rendita monopolistica per i gruppi produttori maggiori;**

**se possono assicurare, altresì, che lo zucchero di cui trattasi venga immediatamente immesso al consumo attraverso i normali canali di distribuzione, o preferibilmente attraverso le organizzazioni di cooperative.**

**(4 - 3509)**

RISPOSTA. — La regolamentazione comune per lo zucchero, valida fino alla campagna in corso 1974-75, prevede, come è noto, tre fasce di produzione:

la prima fascia corrisponde alla quota di base ed ha garanzia di prezzo pieno e di smercio nella Comunità;

la seconda fascia corrisponde al 45 per cento della quota di base ed ha garanzia di smercio a prezzo ridotto;

la terza fascia è quella riguardante la produzione ulteriore: non ha garanzia nè di prezzo nè di smercio, perchè deve essere, salvo necessità di approvvigionamento comunitario, esportata verso il mercato mondiale.

Il prezzo ridotto, relativo alla seconda fascia di produzione, si ottiene applicando una tangente (penalità) per ogni quintale di zucchero a carico dei produttori che l'hanno ottenuto. Tale penalità è calcolata sulla base delle spese affrontate dalla Comunità per le esportazioni, le restituzioni all'industria chimica, i premi di denaturazione.

Peraltro, i produttori eccedentari hanno la possibilità di imputare, mediante riporto, alla campagna successiva la quantità di eccedenza, nel limite del 10 per cento della propria quota di base.

La quantità riportata non paga la penale, ma deve rimanere bloccata per una intera campagna (fino al 31 gennaio successivo).

Generalmente, nel nostro Paese, da parte delle società saccarifere si è preferito utilizzare la manovra del riporto, ma non sono mancati casi di produttori che hanno optato per l'altra alternativa, costituita dal pagamento della penale.

Anche nel 1973-74 alcune società, e precisamente la Società cooperativa produttori agricoli (CO.PRO.A.) di Bologna per 20.000 quintali, la Società cooperativa produttori bieticoli (CO.PRO.B.) di Minerbio (Bologna) per 22.690 quintali, e la Società agricola industriale emiliana (AIE) di Bologna per 30.643 quintali, hanno preferito bloccare la commercializzazione dello zucchero, prodotto in eccedenza rispetto alla quota di base, fino al 31 gennaio 1975. Dopo tale data, quindi, ogni quantitativo potrà essere immesso sul mercato senza alcuna penalizzazione e soprattutto godendo degli aiuti che il nostro Paese, su autorizzazione comunitaria, concede ai produttori.

La possibilità di eccedenze di produzione è dovuta al fatto che, pur essendo il nostro paese deficitario (salvo nel 1967 e nel 1969) rispetto alla quota statisticamente assegnatagli dalla CEE, le quote di produzione sono affidate alla responsabilità delle singole imprese che, in quanto tali, sono imprese comunitarie e non nazionali. Dal momento che la regolamentazione comunitaria vieta la compensazione fra imprese, ne risultano sfavorite le società con un unico zuccherificio.

Come si è già altre volte rammentato, secondo le primitive proposte del 1964, presentate dalla Commissione della CEE e contrastate con successo dalla nostra delegazione, l'organizzazione del mercato comunitario, per il settore della bietola e dello zucchero, avrebbe dovuto essere quella adottata per altri prodotti agricoli, particolarmente dei cereali. Pertanto, a decidere sull'orientamento della produzione avrebbe dovuto essere solo ed esclusivamente la manovra del prezzo delle bietole e del prezzo dello zucchero.

Essendo stata la produzione complessiva di zucchero della Comunità, fino ad oggi, superiore al fabbisogno e tenuto conto del forte divario esistente, per quanto attiene ai prezzi delle blietole, fra i Paesi membri (da un minimo di lire 820 il quintale in Francia ad un massimo di lire 1.240 in Italia), qualora la produzione fosse stata lasciata alla libera inizaitiva, i prezzi CEE relativi a tale settore produttivo si sarebbero orientati sui livelli più bassi; il che avrebbe inevitabilmente, ed in breve tempo, compromesso la coltivazione bieticola dei paesi a costi più alti: primo fra tutti l'Italia, che annoverava, e tuttora annovera, il costo più elevato.

In sede di trattativa per la definizione della nuova normativa comunitaria del settore, valida dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1980, la nostra delegazione ha ottenuto:

la conferma del sistema del contingentamento della produzione;

l'impegno della commissione di regolarizzare gli eventuali riporti al 1975-76;

l'estensione degli aiuti nazionali a tutte la produzione nazionale, in quanto produzione deficitaria rispetto alla quota assegnata;

la possibilità di adeguare le quote alle più evidenti realtà produttive, constatate nel primo periodo di validità della disciplina comunitaria.

Pertanto, le autorità italiane avranno la possibilità di assegnare alle aziende più efficienti, nonchè a quelle che dispongono di un solo stabilimento, delle quote di base più aderenti alle rispettive capacità di produzione, evitando, in tal modo, che le stesse producano zucchero eccedente le quote di base e, quindi, i riporti alle campagne successive e, oppure, il pagamento della penale.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

3 marzo 1975

---

GATTO Eugenio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

*a*) i provvedimenti che si intendono prendere perchè il teatro « La Fenice » di Venezia, che costituisce un patrimonio culturale ed artistico irrinunciabile per la città e

per il Veneto, possa pagare gli arretrati di salari e stipendi ai dipendenti e continuare nella sua funzione artistica e culturale, che è sempre stata ad uno dei livelli massimi nel nostro Paese;

*b*) in quale stato effettivamente si trova il finanziamento della legge speciale per Venezia;

*c*) quando la Regione Veneto verrà messa in grado di iniziare il pagamento dei contributi dovuti in forza dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, a coloro che ne hanno diritto;

*d*) lo stato preciso degli adempimenti previsti da detta legge, in relazione agli scopi che deve raggiungere.

(4 - 3604)

RISPOSTA. — Si fa presente che questa Amministrazione, in considerazione della grave crisi finanziaria in cui versa l'Ente autonomo teatro La Fenice di Venezia, si è vivamente interessata presso l'Italcasse per andare incontro alle esigenze finanziarie dell'Ente stesso.

È stata però eccepita l'assoluta impossibità di concedere nuove anticipazioni in quanto anche l'integrazione del contributo statale concesso all'Ente risulta completamente impegnata sia da debiti già contratti dall'Ente stesso con gli istituti bancari di Venezia, sia dai debiti verso l'ENPALS e dai presumibili interessi passivi.

Questo Ministero è tuttavia intervenuto presso il sindaco di Venezia prospettando l'apportunità della concessione alla « Fenice » di una adeguata fideiussione necessaria per il reperimento dei fondi occorrenti per far fronte al pagamento delle spese obbligatorie ed indispensabili alla vita ed alla attività della Fenice.

In accoglimento di tale intervento le amministrazioni locali hanno concesso adeguate garanzie fidejussorie.

Per quanto concerne la riforma legislativa del settore, questo Ministero, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1973, n. 811, ha provveduto, sin dall'8 agosto 1974, a trasmettere ai Ministeri finanziari, per la preventiva adesione, uno schema di nuovo ordinamento basato su un adeguato finanziamento che elimina la maggior parte delle insufficienze della vigente legge e presenta talune innovazioni che dovrebbero promuovere una maggiore diffusione delle attività musicali ed una più ordinata e proficua utilizzazione dei fondi statali.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
SARTI

26 febbraio 1975

---

LA ROSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di impraticabilità e di abbandono della strada statale n. 115, Ragusa-Comiso-Vittoria, troppo antiquata e del tutto inadatta al traffico cui è soggetta per lo sviluppo agricolo e commerciale determinatosi in quella zona, e quali provvedimenti urgenti intende adottare per eliminare lo stato di grave disagio e di pericolo esistente particolarmente nel tratto Vittoria-Comiso.

Si rileva che trattasi di una delle arterie più trafficate della Sicilia per il fervore di iniziative economiche e che il tracciato della strada è tra i più impervi per la ristrettezza e la bombatura del fondo stradale: molte sono le curve cieche ed esiste perfino un sottopassaggio che talora non consente il transito di automezzi pesanti con determinati carichi.

L'urgenza di lavori di ammodernamento, specie nel tratto Vittoria-Comiso, viene imposta dall'importanza che l'arteria ha sul piano agricolo, commerciale e turistico: infatti, la strada prosegue per Gela ed Agrigento, mentre serve di collegamento con la strada a scorrimento veloce Ragusa-Catania.

L'interrogante rileva, altresì, che, in data 25 ottobre 1972, dall'allora Ministro dei lavori pubblici era stata data comunicazione dell'incarico affidato al Compartimento della viabilità di Palermo per la redazione del progetto esecutivo della strada statale n. 115, relativo al tratto Ragusa-Comiso-Vittoria, compresa la costruzione della variante esterna al centro abitato di Comiso.

(4 - 3292)

RISPOSTA. — La strada statale « Sud occidentale sicula » tra Vittoria e Ragusa, come segnalato dall'onorevole interrogante, abbisogna di interventi migliorativi.

Tenendo conto di tali esigenze è stato redatto un progetto di ammodernamento del tratto Gela-Vittoria-Comiso-Ragusa, compresa la variante all'abitato di Comiso.

Tale progetto di massima dell'importo di oltre 7 miliardi è stato approntato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Tuttavia occorre far presente che per lo enorme impegno finanziario l'opera potrà essere eseguità solo con gradualità e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
BUCALOSSI

25 febbraio 1975

---

MADERCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se risponda a verità la notizia, pubblicata dalla stampa quotidiana, relativa alla vendita, da parte dell'INCIS, di circa 170 ettari di aree edificabili ricadenti nei piani di zona della legge n. 167, nelle località di Castel Giubileo e di Valmelaina nel comune di Roma;

se risulti esatta la notizia che attribuisce ad un non meglio identificato consorzio di cooperative milanesi l'acquisto delle suddette aree per 14 miliardi di lire;

quali azioni intenda condurre il Ministro, nel caso che le notizie risultino fondate, per impedire che l'azione speculativa in corso possa pervenire a conclusione.

(4 - 2688)

RISPOSTA. — L'INCIS acquisì, con finanziamenti bancari, nel comune di Roma, tre vasti comprensori, per complessivi metri quadrati 1.622.062, siti in località Casal Giudio, Vigne Nuove (Valmelaina) e Castel Giubileo, per la realizzazione di programmi costruttivi.

Detti programmi non sono stati attuati per l'insufficienza dei finanziamenti e pertanto, mancando ogni possibilità di utilizzazione per la messa in liquidazione dell'Ente e tenuto altresì conto dell'esposizione debitoria verso le banche finanziatrici, il comitato centrale dell'INCIS si avvalse della facoltà prevista dall'articolo 374 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, deliberando, nella seduta del 9 ottobre 1973, la cessione delle aree ad un gruppo di 15 cooperative edilizie, facenti capo all'UNCCEA, società a responsabilità limitata (Unione nazionale consorzi cooperative edilizie ACLI) con sede in Roma.

D'altra parte occorre tener presente che l'opportunità di alcune aree esuberanti risulta evidenziata nella relazione della Corte dei conti o sul bilancio dell'ente (atti parlamentari della V legislatura).

La decisione del comitato centrale dell'ente di cedere le aree in questione alle cooperative richiedenti è stata motivata dalle seguenti circostanze.

I suoli in argomento, essendo prevalentemente inclusi nei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, potevano essere utilizzati solo dallo IACP e dalle cooperative con la conseguenza che dette aree sono difficilmente alienabili per i vincoli su di essa gravanti. Inoltre la richiesta proveniva da enti, sia pure privati, che operano fruendo delle agevolazioni per la costruzione di alloggi economici e popolari e che sono indicati dalla stessa legge n. 865 del 1971 come uno degli strumenti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Infine, è da tener presente che l'offerta delle cooperative ammontava a complessive lire 15.147.375.000, somma di molto superiore alla stima effettuata dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ciò premesso, si precisa che la predetta deliberazione è stata oggetto di particolare esame da parte della Corte dei conti, che, pur ritenendo di dover segnalare la questione all'attenzione del Parlamento nella sua relazione sull'esercizio 1972, manifestando in proposito perplessità sia sotto il profilo della legittimità sia sotto quello del merito, non è pervenuta all'annullamento della stes-

sa e pertanto questo Ministero non è tenuto all'adozione di alcun provvedimento.

Si aggiunge che — a causa dell'inadempimento delle cooperative acquirenti — è in corso a cura dell'Avvocatura dello Stato azione giudiziaria intesa al recupero del credito.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
BUCALOSSI

25 febbraio 1975

---

MINNOCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che nel comune di Acuto opera da tempo un'industria di produzione di calce idrata, che sfrutta una cava di proprietà comunale, con fenomeni di inquinamento atmosferico assai nocivi per la salute dei cittadini e con conseguenze assai negative per l'olivicoltura e per il turismo della zona;

che a niente sono finora approdate le vibrate e ripetute proteste della popolazione,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per eliminare radicalmente gli inconvenienti lamentati.

(4 - 3617)

RISPOSTA. — Com'è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Conseguentemente è stato delegato agli organi regionali l'esercizio delle competenze residuate all'Amministrazione centrale in ordine all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque e agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

A fronte della presente normativa nessuna possibilità di intervento di questo Dicastero viene, pertanto, legittimata nella specie per quanto segnalato.

Del caso è stata, comunque, interessata la competente Regione Lazio.

*Il Ministro della sanità*
GULLOTTI

25 febbraio 1975

---

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare dopo la aggressione della quale è rimasto vittima lo studente Giannicolò Macchi, ultimo episodio di una catena di violenze che, da 4 anni, turba in modo ormai divenuto intollerabile la vita di Roma, che, nel periodo suddetto, ha registrato oltre 700 aggressioni fasciste.

(4 - 3864)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto dalla signoria vostra onorevole, si richiamano e si confermano le dichiarazioni rese il 10 gennaio scorso all'Assemblea del Senato della Repubblica, in sede di risposta ad interrogazioni di analogo contenuto.

*Il Ministro dell'interno*
GUI

3 marzo 1975

---

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando intenda attuare il disposto dell'articolo 1 della legge n. 386 del 1974, nella parte in cui dispone l'estinzione a carico dello Stato dei crediti vantati dagli enti ospedalieri nei confronti dei comuni.

(4 - 3778)

RISPOSTA. — In attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, relativa alla conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974 è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per l'importo nominale di lire 1.900 miliardi, per destinarne il netto ricavo all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri.

Così, pure in data 27 novembre 1974, è stato adottato il decreto ministeriale recante la designazione della Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui saranno aperti i conti correnti speciali sui quali verranno tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura private.

Successivamente, con autorizzazioni di pagamento del 13 e 24 dicembre 1974, è stato

effettuato il versamento a favore della Banca d'Italia della somma complessiva di lire 1.748 miliardi, pari al netto ricavo della suaccennata emissione di certificati di credito di nominali lire 1.900 miliardi, da versare nei conti speciali aperti a favore degli enti mutualistici, secondo gli importi per ciascuno di essi già determinati con decreti interministeriali Tesoro-Sanità-Lavoro del 13 e 24 dicembre 1974.

Con questa prima operazione viene provveduto a ripianare parte del *deficit* degli enti mutualistici, rimborsando i crediti vantati dal sistema bancario verso gli ospedali, secondo i criteri di priorità indicati dalla norma legislativa.

Successivamente si procederà all'effettuazione delle operazioni finanziarie occorrenti per approvvigionare la differenza tra il ricavo netto dei certificati di credito già emessi, pari a lire 1.748 miliardi, e quello di lire 2.700 miliardi autorizzato dalla legge, per destinare i mezzi ottenuti all'estinzione dei debiti anche verso i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAZZARRINO

7 marzo 1975

---

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del ritardo nella corresponsione al clero degli arretrati sugli aumenti della congrua e per sapere quando a tale incombente si farà fronte. (4 - 3857)

RISPOSTA. — La corresponsione dell'assegno supplementare di congrua e di quello in compenso delle spese di culto nella misura determinata dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, aventi decorrenza dal 1° luglio 1973, interessa oltre 30.000 titolari di benefici ecclesiastici.

Si tratta di un'attività notevolmente complessa, in quanto essa non si risolve in una mera operazione aritmetica di aumento indiscriminato ed uniforme; occorre, invece, tenere conto dei numerosissimi casi di successione di più titolari nello stesso beneficio e specificare, per ciascuno, i periodi di corresponsione degli assegni ed il loro rispettivo ammontare.

Per assicurare l'espletamento più rapido delle pratiche in questione è stato impegnato tutto il personale — peraltro non numeroso — dipendente dalla Direzione generale del fondo per il culto.

La competente Direzione generale del Ministero del tesoro, inoltre, ha ritenuto necessario predisporre la meccanizzazione del servizio al fine di ottenere, anche per l'avvenire, una maggiore speditezza dei vari procedimenti.

Il lavoro è comunque ottimamente avviato, tanto che sono stati già trasmessi alla Corte dei conti i ruoli relativi ai sacerdoti congruati di alcune provincie e si ritiene che, nel più breve tempo possibile, le operazioni di competenza di questo Ministero saranno ultimate.

Dopo la registrazione alla Corte dei conti, i ruoli in questione saranno inviati alle direzioni provinciali del Tesoro, che provvederanno al pagamento degli assegni nella nuova misura e alla corresponsione degli arretrati.

*Il Ministro dell'interno*
GUI

25 febbraio 1975

---

NENCIONI, MARIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alla grave situazione determinatasi nella città di Milano in seguito al deterioramento dell'ordine pubblico ed alla provata incapacità delle autorità civili e di polizia di prevenire crimini politici e comuni, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro sia informato:

che esiste un piano del PCI, elaborato per consentire allo stesso PCI di surrogarsi alle legittime autorità;

che, in base a tale piano, la città è stata divisa in 20 zone, tante quante sono le zone del decentramento amministrativo comunale, e che per ogni zona è stato nominato un responsabile il quale ha l'obbligo di tenersi

in contatto giorno e notte con la Federazione del partito;

che tale piano prevede l'organizzazione di cosiddette « pattuglie difensive », all'interno degli stabilimenti e degli edifici pubblici.

Per sapere, infine, se il Ministro ritenga quanto sopra esposto compatibile con le norme costituzionali, che vietano qualsiasi organizzazione di tal genere, sia pure mascherata sotto il pretesto della « vigilanza antifascista ».

(4 - 3717)

RISPOSTA. — È privo di qualsiasi fondamento il giudizio espresso nella prima parte dell'interrogazione circa la pretesa « incapacità delle autorità civili e di polizia di prevenire crimini politici e comuni » a Milano. Le numerose denunce, continuamente inoltrate alla competente autorità giudiziaria dagli organi di polizia milanese, sia per reati politici sia per reati comuni, testimoniano, infatti, dell'infaticabile e costante impegno dei tutori dell'ordine a difesa della legalità democratica.

In merito agli altri punti dell'interrogazione, non risulta che i dirigenti del PCI della provincia di Milano abbiano predisposto un piano con le segnalate finalità. La nomina di un responsabile per ciascuna delle zone, in cui è suddiviso il capoluogo lombardo in base al decentramento amministrativo, riguarda l'organizzazione interna dello stesso partito e non sembra costituire, allo stato dei fatti, atto incompatibile con l'ordinamento giuridico costituzionale.

*Il Ministro dell'interno*
GUI

25 febbraio 1975

---

PETRONE, ZICCARDI, VALENZA, FERMARIELLO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

quali sono le prospettive produttive della « Chimica meridionale », fabbrica del gruppo « Orinoco-Milano », sita a Tito, in provincia di Potenza;

se sono previste concrete possibilità di sviluppo occupazionale;

se si ritiene che l'attuale stato di incertezza (che si manifesta anche nel continuo ritardo nel pagamento degli stipendi) verrà superato.

(4 - 3937)

RISPOSTA. — Si fa presente che alla ditta « Chimica meridionale » con sede in Milano, la Cassa per il Mezzogiorno ha concesso con provvedimento del 23 dicembre 1974 un contributo in conto capitale di lire 1.600.782.000 relativo alla costruzione di uno stabilimento in Tito (Potenza) per la produzione di fertilizzanti. In data 31 gennaio 1975 è stata richiesta agli uffici competenti della Cassa l'emissione di mandato di pagamento per lire 1.120.547.000 afferente ad un primo stato di avanzamento.

L'iniziativa in questione prevede investimenti fissi di lire 22.650.000.000 e una occupazione di circa 400 addetti.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
ANDREOTTI

27 febbraio 1975

---

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se gli risulti che la Cassa per il Mezzogiorno ha avviato l'elaborazione del progetto speciale per gli agrumi, disponendo per uno stanziamento iniziale di 30 miliardi di lire da investire nelle regioni Sicilia, Calabria e Lucania;

2) se gli risulti, altresì, che inspiegabilmente da tale progetto è stata esclusa la Sardegna, la quale, oltre alla naturale vocazione agrumicola, è nella condizione di concorrere, a simiglianza delle altre regioni, al prolungamento della stagione produttiva, obiettivo non ultimo dello stesso progetto speciale;

3) se non ritenga, pertanto, nell'attuazione del predetto progetto, avuto riguardo

anche agli ingenti danni provocati dalle calamità agli agrumeti presenti in Sardegna, di dover disporre in tempo per un'azione di sostegno delle colture, sia del limone, sia degli aranci e dei mandarini.

(4 - 1802)

RISPOSTA. — Il piano delle misure comunitarie per la ristrutturazione dell'agrumicoltura italiana, ormai entrato nella fase operativa, offre agli agrumicoltori di tutte le regioni la possibilità di avere rimborsate, attraverso la competenza delle regioni e di questo Ministero, tutte le spese di riconversione colturale e di ottenere un aiuto complementare per le piccole aziende, indipendentemente dal progetto speciale al quale la signoria vostra onorevole fa riferimento.

Tale progetto — al quale la Cassa per il Mezzogiorno ha pure già dato inizio, emanando, alla fine del 1974, le norme per la concessione dei contributi e dei mutui a favore delle aziende interessate alla ristrutturazione degli agrumeti — si occupa in via principale — avuto riguardo alla ripartizione della spesa — del miglioramento della limonicoltura e della sostituzione, per quanto possibile, dell'arancio e del mandarino con altre specie fruttifere in tutte le zone in cui, per ragioni pedoclimatiche, appare piuttosto conveniente l'abbandono di dette coltivazioni.

Per tale abbandono il piano comunitario non prevede alcun aiuto e, pertanto, sono state prese in attenta considerazione le estese zone agrumicole non vocazionali esistenti in Sicilia e Calabria, compresi i limoneti a prevalente piccolissima proprietà contadina. Anche la Basilicata è stata inclusa nel progetto, tenuto conto delle vantaggiose caratteristiche climatiche del litorale jonico per la coltivazione del pompelmo e del limone e dei clementini a maturazione molto precoce.

Va, comunque, ricordato che il progetto speciale, con tali linee generali di intervento, è stato approvato dal CIPE, sentita la Commissione interregionale dei presidenti delle regioni e che, in tale sede, non sono state mosse osservazioni all'impostazione sopraccennata.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

3 marzo 1975

---

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della protesta organizzata dalla popolazione del comune di Ruinas, in provincia di Oristano, a causa della chiusura dell'Ufficio postale del luogo, che si protrae da oltre una settimana, e dell'isolamento a cui è costretta per la chiusura del posto telefonico pubblico;

se non ritenga urgente ed opportuno un suo intervento per acclarare eventuali responsabilità, disponendo, in pari tempo, perchè l'Ufficio postale venga prontamente riaperto e sia ripristinato il servizio telefonico pubblico, anche in considerazione dell'isolamento geografico, rispetto al capoluogo di provincia, della cennata località.

(4 - 3676)

RISPOSTA. — Al riguardo, si comunica che per quanto attiene all'ufficio postale di Ruinas la situazione è stata normalizzata fin dal 28 settembre 1974.

Si fa presente che la chiusura, momentanea, dell'ufficio era stata determinata dalla contemporanea assenza dei due impiegati addetti (dirigente ed operatore), assenza causata da comprovati e seri motivi di salute.

Si soggiunge che nella circostanza non fu agevole reperire ed inviare subito sul posto un'idonea unità in sostituzione dei due assenti, unità che viceversa fu possibile inviare, da un ufficio notevolmente distante, soltanto dopo alcuni giorni.

Si assicura, comunque, che la competente Direzione provinciale delle poste e telegrafi di Cagliari è stata invitata ad adottare per l'avvenire provvedimenti intesi ad evitare che inconvenienti del genere possano ripetersi.

Per quanto riguarda il lamentato disservizio telefonico, del pari si informa che, con il

cambio della titolare del posto telefonico pubblico, avvenuto in data 8 ottobre 1974, il servizio è stato ormai del tutto regolarizzato.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
ORLANDO

24 febbraio 1975

---

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se gli risulti:

la grave condizione nella quale sono costretti ad operare gli agenti di pubblica sicurezza presso l'aeroporto di Elmas (Cagliari) per l'assenza di pubblici servizi di trasporto che colleghino il centro cittadino con l'aerostazione, il che comporta per ciascun dipendente una spesa dell'importo di circa 18.000 lire mensili che incide sul già magro bilancio familiare;

che i turni di servizio sono mal disposti, determinando ulteriori disagi e, di conseguenza, numerose assenze, avuto riguardo al fatto che, su 67 elementi costituenti il « nucleo di frontiera » (guardie e sottufficiali), 4 sono in convalescenza, 1 in aspettativa, 3 in precongedo e che giornalmente si verificano assenze che interessano dai 12 ai 16 elementi;

che, su 3 marescialli in servizio presso il porto, 2 sono in convalescenza; di 6 sottufficiali in servizio presso l'aeroporto, 2 hanno chiesto il trasferimento ad altro servizio; 3 agenti ed 1 appuntato hanno chiesto di essere collocati a riposo innanzi tempo.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga urgente, utile ed opportuno intervenire per eliminare le gravi deficienze lamentate.

(4 - 3745)

RISPOSTA. — Il personale di pubblica sicurezza in servizio all'aeroporto di Elmas è composto complessivamente da diciannove elementi, tra sottufficiali e guardie, di cui tredici domiciliati a Cagliari e sei in località limitrofe all'aeroporto stesso.

Non è mai sorto alcun problema per il trasporto del detto personale da Cagliari all'aeroporto in quanto esiste, dalle prime ore del mattino fino alle ultime ore della sera, in coincidenza con i voli in arrivo e in partenza, un continuo ed efficiente servizio di autotrasporto gratuito per i passeggeri della società aerea ATI, del quale ha sempre usufruito anche il personale di pubblica sicurezza in servizio ad Elmas. Il trasporto dei militari viene effettuato, altresì, con gli automezzi in dotazione, in coincidenza con i turni del personale stesso, presso quel posto di polizia; infatti, tutti i militari in forza alla « Polaria » di Elmas, si avvicendano all'aeroporto con regolari e continui turni di sei ore ciascuno, nell'arco di ventiquattro ore.

Per quanto riguarda, poi, i dati numerici citati dalla signoria vostra onorevole, relativi alle assenze del personale del nucleo di polizia di frontiera marittima ed aerea di cui si tratta, si precisa quanto segue:

non si sono mai verificate contemporaneamente assenze, per malattia, che abbiano interessato dai dodici ai sedici elementi;

prestano servizio al porto non tre, ma due marescialli, entrambi regolarmente presenti;

dei sei sottufficiali, che svolgono la loro attività all'aeroporto, nessuno ha finora chiesto il trasferimento ad altro servizio;

circa i militari, che avrebbero chiesto di essere collocati a riposo innanzi tempo, soltanto un appuntato, già congedato e successivamente richiamato in servizio, ha chiesto ed ottenuto di essere nuovamente collocato a riposo, per gravi motivi di famiglia;

nessun elemento della « Polmar » o della « Polaria » si trova in licenza pre-congedo;

i quattro militari in licenza di convalescenza sono affetti da infermità già riconosciute, negli anni passati, dipendenti da causa di servizio e dichiarati temporaneamente non idonei dalla commissione medica ospedaliera di Cagliari; in considerazione del loro stato fisico, tre di essi sono stati assegnati stabilmente, per compiti burocratici, al commissariato;

un appuntato della Squadra di mare è in aspettativa dal giugno 1973, per gravi motivi di salute, essendo ridotto alla quasi totale cecità.

*Il Ministro dell'interno*
GUI

3 marzo 1975

---

PIOVANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga di riconsiderare la risposta negativa data, il 25 novembre 1974, all'istanza del comune di San Zenone Po (Pavia) per un mutuo di lire 47.000.000, da parte della Cassa depositi e prestiti, da utilizzare per l'ampliamento del cimitero comunale.

Occorre tenere presente che senza l'intervento statale il piccolo comune di San Zenone Po non è assolutamente in grado di realizzare l'opera, da lungo tempo richiesta e ritenuta ormai indifferibile.

(4 - 3851)

RISPOSTA. — All'accoglimento della domanda del comune di San Zenone Po, intesa ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo di lire 47 milioni per l'ampliamento del cimitero, ostano le direttive del consiglio di amministrazione emanate con riguardo alla situazione delle disponibilità finanziarie della Cassa, la quale non consente un accoglimento indiscriminato di tutte le richieste di mutuo.

È stato necessario, pertanto, adottare criteri prioritari in relazione alla natura delle opere (igienico-sanitarie, edilizia abitativa, scolastica ed ospedaliera) e all'urgenza delle medesime.

*Il Ministro del tesoro*
COLOMBO

21 febbraio 1975

---

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, da oltre 2 anni, la strada che dalla « Carlo Felice » porta a Nuoro, attraversando Ottana, è interrotta per un breve tratto di circa 2 chilometri, non bitumato, con il fondo stradale in dissesto, con numerose buche che impongono di procedere a passo d'uomo e che, in certi periodi, la rendono impercorribile.

Tale inspiegabile situazione aumenta notevolmente i tempi di percorrenza, provoca danni agli automezzi e determina un grave disagio per i cittadini che devono recarsi a Nuoro e, in particolare, per le centinaia di operai che lavorano nelle industrie di Ottana.

Si chiede di conoscere, pertanto, i motivi per i quali, in più di 2 anni, non è stato compiuto un modesto lavoro di bitumatura, che in regioni non considerate e trattate come una colonia sarebbe stato fatto in poche settimane, e se il Ministro non ritiene necessario ed urgente intervenire per far compiere al più presto i lavori necessari nel citato tratto di strada.

(4 - 3602)

RISPOSTA. — Sul tratto di strada che dalla strada statale n. 131 « Carlo Alberto » porta a Nuoro, attraversando l'abitato di Ottana, si è provveduto a stendere uno strato di base in conglomerato bituminoso della larghezza di metri 7, per cui il traffico attualmente scorre agevole e sicuro.

Si tenga presente che il suddetto tratto di strada è interessato ai lavori di allargamento a quattro corsie dell'importante arteria stradale nella direzione « Abbasanta-Nuoro ».

*Il Ministro dei lavori pubblici*
BUCALOSSI

25 febbraio 1975

---

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei danni prodotti dalla grandine ai vigneti nei comuni di Cirò e di Cirò Marina (comprensorio a denominazione di origine controllata del vino « Cirò »), e più specificatamente nelle zone di Trivio, Maradea, Corfù, Manzolla, Motta e relative sottodenominazioni;

se abbia già disposto interventi immediati, nel quadro della legge n. 364 (« Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura »), attraverso l'applicazione degli articoli 5 e 7, per la concessione di contributi a fondo perduto per il lucro cessato, nonchè mutui per i danni che la grandine ha prodotto alla gemmazione delle viti, mettendo in dubbio anche il raccolto dell'annata 1974.

(4 - 3200)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Calabria ai sensi dell'articolo 13 — lettera *c*) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha dato corso al decreto con il quale si riconosce, per la provincia di Catanzaro, il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 14, 15 e 16 aprile e 9 maggio 1974, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « fondo di solidarietà nazionale » in agricoltura. Con lo stesso decreto vengono delimitate le zone agrarie dei comuni di Cirò e Cirò Marina colpite dai predetti eventi atmosferici, nelle quali potranno trovare applicazione anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, considerate dall'articolo 5 della citata legge n. 364.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

3 marzo 1975

---

PORRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere se sono al corrente dell'insopportabile disagio economico in cui si trovano le amministrazioni ospedaliere della Lombardia, impossibilitate, ormai, a tenere testa agli impegni debitori nei confronti dei loro fornitori e persino nei confronti dei propri dipendenti.

Il motivo fondamentale e determinante di tale tragica situazione è l'insolvenza degli enti mutualistici, dei comuni e dello Stato, i quali, perseverando ulteriormente in tale indifferente atteggiamento, trascineranno inevitabilmente gli ospedali lombardi nel discredito completo e nell'impossibilità di esercitare la loro indispensabile funzione sanitaria e sociale.

Sarebbe davvero avvilente e doloroso per i cittadini, ed ancor più per gli infermi, notare il decurtamento dell'assistenza sanitaria e dei medicinali, ed implicitamente quella morale, per il venir meno del giusto e necessario equilibrio socio-economico all'interno dell'ente. Inoltre — ed è quello che non si vorrebbe — sarebbe criticabile, ed affatto non onorevole per il Governo, il possibile verificarsi di uno stato fallimentare degli enti ospedalieri della Lombardia per effetto delle insolvenze da parte degli enti citati.

Davanti a tale possibile drammatico pericolo, si sente il bisogno di invocare tutta la responsabilità del Governo per un urgente e non più rinviabile intervento per la soluzione del gravissimo problema lombardo.

La tragicità economica in cui versano gli enti ospedalieri è tale che taluni amministratori minacciano le dimissioni; ristabilire, quindi, quel minimo necessario di fiducia fra i fornitori e gli enti, che consenta gli indispensabili approvvigionamenti per la continuazione dell'attività ospedaliera, è quanto deve fare una società ambiziosa di buona civiltà.

L'interrogante chiede, pertanto, se sono in corso o in esame i provvedimenti atti a risolvere l'esistente crisi, quali sono ed in quali termini di tempo si prevede di risolvere detta crisi.

**(4 - 3241)**

RISPOSTA. — Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto dell'onorevole Ministro della sanità.

In attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, relativa alla conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con decreto ministeriale in data 27 novembre 1974 il Ministero del tesoro ha disposto l'emissione di speciali certificati di credito per l'importo nominale di lire 1.900 miliardi, per destinarne il netto ricavo all'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri.

Così, pure in data 27 novembre 1974, è stato adottato il decreto ministeriale recante la designazione della Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui saranno aperti i conti correnti speciali sui quali verranno tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti ed enti pubblici e privati

di ricovero e cura e dalle case di cura private.

Successivamente, con autorizzazioni di pagamento del 13 e 24 dicembre 1974, è stato effettuato il versamento a favore della Banca d'Italia della somma complessiva di lire 1.748 miliardi, pari al netto ricavo della suaccennata emissione di certificati di credito per nominali lire 1.900 miliardi, da versare nei conti speciali aperti a favore degli enti mutualistici, secondo gli importi per ciascuno di essi già determinati con decreti interministeriali Tesoro-Lavoro-Sanità del 13 e 24 dicembre 1974.

Con questa prima operazione viene provveduto a ripianare parte del *deficit* degli enti mutualistici rimborsando i crediti vantati dal sistema bancario verso gli ospedali, secondo i criteri di priorità indicati dalla norma legislativa.

Infine si procederà alle operazioni finanziarie occorrenti all'approvvigionamento della differenza tra il ricavo netto dei certificati di credito già emessi, pari a lire 1.748 miliardi, e quello di lire 2.700 miliardi autorizzato dalla legge, per destinare i mezzi ottenuti all'estinzione dei debiti anche verso i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
MAZZARRINO

7 marzo 1975

---

SIGNORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la cooperativa fra pescatori « Sant'Erasmo », di Porto Ercole, fin dall'ottobre 1973, ha inoltrato al suo Ministero, tramite l'Intendenza di finanza di Grosseto, domanda tesa ad ottenere in affitto l'edificio denominato « Torrione di Santa Barbara » attualmente inutilizzato e ripieno di detriti.

La cooperativa fra pescatori intenderebbe adibire l'edificio in oggetto a sede della cooperativa stessa, a fabbrica di ghiaccio, a celle frigorifere per la conservazione del pescato ed a magazzino. D'altra parte, nella sua richiesta la cooperativa si è impegnata a non apportare modifica alcuna alla struttura esterna del manufatto ed a salvaguardarlo nella sua staticità.

Pare all'interrogante che la richiesta della cooperativa « Sant'Erasmo » è giusta da tutti i punti di vista e, soprattutto, da quello economico-sociale. Basta pensare che l'attività peschereccia a Porto Ercole rappresenta una delle risorse economiche fondamentali e garantisce il sostentamento ad un terzo circa della popolazione locale.

Ciò premesso, l'interrogante domanda al Ministro quali tempestive decisioni intende assumere al fine di dotare la cooperativa « Sant'Erasmo » di strutture indispensabili ad una sua proficua attività, nell'interesse dell'economia della zona e, pertanto, di quella dell'intero Paese.

**(4 - 3393)**

SIGNORI. — *Al Ministro delle finanze.* — In data 2 luglio 1974 l'interrogante rivolse al Ministro l'interrogazione n. 4 - 3393 per sapere se era a conoscenza del fatto che la cooperativa fra pescatori « Sant'Erasmo » di Porto Ercole (Grosseto), fin dall'ottobre 1973, aveva inoltrato, tramite l'Intendenza di finanza di Grosseto, domanda tesa ad ottenere in affitto l'edificio denominato « Torrione di Santa Barbara », attualmente inutilizzato, con l'intenzione di adibire l'edificio in oggetto a sede della cooperativa stessa, a fabbrica di ghiaccio, a celle frigorifere ed a magazzino.

L'interrogante rilevava che la richiesta della cooperativa « Sant'Erasmo » appariva giusta da tutti i punti di vista e, soprattutto, da quello economico-sociale, considerando che l'attività peschereccia rappresenta per Porto Ercole una delle risorse economiche fondamentali e garantisce il sostentamento ad un terzo circa della popolazione locale.

Detta interrogazione non ha ancora avuto una risposta, ma, in data 19 luglio 1974, sullo stesso oggetto si è pronunciata la Direzione generale del demanio, e lo ha fatto in modo tanto negativo quanto contraddittorio ed inquietante. Infatti, la Direzione generale stessa, dopo aver detto che il « Torrione di Santa Barbara » è in uso alla Guardia di finanza (che, però, come già ricordato, non lo usa) e costituisce luogo militare, e dopo aver

affermato che il bene è di rilevante interesse artistico-storico, rende noto che « la scrivente, d'intesa con l'Amministrazione delle antichità e belle arti e con il Comando generale della Guardia di finanza, sta esaminando la possibilità e l'opportunità di addivenire ad una permuta con edificio da costruirsi secondo caratteristiche tecniche che tengano conto delle reali ed effettive esigenze presenti e future della Guardia di finanza di stanza nella località di Porto Ercole ».

La contraddittorietà del pronunciamento della Direzione generale del demanio appare evidente: se, infatti, si sta operando per dar luogo ad una permuta cade il motivo del « luogo militare » in sè e per sè e sembra che il rilevante interesse artistico-storico del bene non impedisca una utilizzazione del « Torrione di Santa Barbara » così come richiesto dalla cooperativa « Sant'Erasmo ».

Ciò premesso, l'interrogante domanda al Ministro di conoscere (e non per semplice curiosità) il nome della persona o della società con la quale si sta trattando la permuta e se non ritenga che, comunque, ad interessi particolari si debbano anteporre interessi sociali, accogliendo la richiesta avanzata dalla cooperativa « Sant'Erasmo », al fine di dotare la cooperativa stessa di strutture indispensabili ad una proficua attività, nell'interesse dell'economia della zona e, pertanto, di quella dell'intero Paese.

(4 - 3810)

RISPOSTA. — Si fornisce risposta congiunta data la sostanziale identità dell'argomento affrontato.

Effettivamente per il bastione S. Barbara sono pervenute nel tempo richieste di privati a fini di acquisto o anche di sola concessione dell'intero immobile demaniale, ma i competenti organi dello Stato si sono sempre espressi negativamente in ordine a tutte le istanze di utilizzazione del bene, avendole ritenute in vario modo suscettibili di comportare la totale trasformazione del Torrione.

La Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le province di Siena e di Grosseto, nel manifestare di volta in volta il suo punto di dissenso, ha rilevato che esso è determinato dalla necessità di non alterare irrimediabilmente il pregevolissimo quadro ambientale, il cui valore è dato dall'aspetto quasi di roccia del Torrione che, ove trasformato da aperture, verrebbe a perdere sostanzialmente la ragione della sua validità ambientale.

Anche l'ufficio tecnico erariale territorialmente competente ha chiaramente espresso il suo pensiero, facendo più volte osservare che eventuali lavori di svuotamento del bastione, data la vetustà del monumento, rischierebbero di provocare il crollo delle strutture murarie che già ora presentano in diversi punti lesioni consistenti.

È chiaro quindi che in presenza di pareri altamente qualificati e nel rispetto delle norme riguardanti la paesaggistica e la salvaguardia delle cose di interesse storico-artistico, l'esame dell'Amministrazione nei confronti di ciascuna richiesta di utilizzazione del bastione dovrà dimostrarsi particolarmente attento ed in posizione critica verso quelle proposte che, come quella relativa alla cooperativa fra pescatori « Sant'Erasmo », più o meno apertamente rivelano propositi di trasformazione della originaria funzione e destinazione del Torrione.

S'intende, da ciò, che se in qualche caso può escludersi tranquillamente l'esistenza di rischi di tal genere, l'interesse dell'Amministrazione a valutare offerte concretamente vantaggiose è da ritenersi innegabile.

Infatti con questo spirito l'Amministrazione ha da qualche tempo allo studio una proposta di permuta, sulla quale si stanno svolgendo accertamenti e raccogliendo pareri allo scopo di disporre degli elementi preliminari ad un ulteriore e più incisivo approfondimento della questione.

È ancora troppo presto per stabilire se sussistono e possono ritenersi sufficienti e rassicuranti tutte le condizioni da porre a garanzia della conservazione e della destinazione del Torrione.

Dipenderà in ogni caso dal risultato positivo di questa verifica la eventualità di spingere più avanti la trattativa e quindi di valutare con assoluta obiettività e con senso di ponderazione la proposta pervenuta, sia dal lato della opportunità così come dal punto

di vista della convenienza per l'interesse pubblico e per il pubblico erario.

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

18 febbraio 1975

---

TEDESCHI Franco. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con ogni urgenza per far fronte alla situazione di grave disagio in cui è venuto a trovarsi il personale non direttivo delle nostre rappresentanze negli Stati Uniti d'America per effetto della mancata corresponsione, da parte del Ministero, degli arretrati spettanti dal 1° febbraio 1973, dell'assegno di sede e delle altre competenze accessorie calcolate sulla base dei nuovi coefficienti, e per eliminare, inoltre, le cause delle agitazioni poste in atto dal predetto personale, con grave pregiudizio per lo svolgimento dei servizi di istituto delle summenzionate rappresentanze.

(4 - 3948)

RISPOSTA. — I decreti interministeriali che aumentavano le competenze del personale non direttivo in servizio all'estero, con decorrenza 1° febbraio 1973, vennero registrati alla Corte dei conti nel marzo 1974. I nuovi assegni furono pagati dal maggio successivo. Gli arretrati (relativi ai 14 mesi dal febbraio 1973 all'aprile 1974) vennero conteggiati ed i relativi mandati inviati agli organi di controllo nel giugno 1974.

Accertato che nel dicembre 1974 i mandati stessi risultavano ancora giacenti presso il Contabile del Portafoglio (Tesoro), fu deciso il temporaneo distacco presso tale Ufficio di personale del Ministero degli esteri: attualmente i mandati sono stati tutti passati all'Ufficio dei cambi per il pagamento. In particolare gli arretrati del personale negli Stati Uniti risultano essere stati pagati il 27 gennaio 1975. Sarà comunque cura del Ministero che, in futuro, i ritardi segnalati non abbiano a verificarsi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*
CATTANEI

20 febbraio 1975

---

ZUGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai gravi danni ed inconvenienti determinati dai lavori del nuovo raccordo tra le strade statali n. 11 e n. 510 che, per un percorso di 2 chilometri, attraversa il comprensorio del Consorzio di bonifica utenti Seniola Nuova di Chiari.

Nell'esecuzione dei lavori si è provveduto, infatti, a spostare canali, a fare tombotti ed a rifare manufatti partitori e deviatori, senza alcun preventivo accordo con il Consorzio suindicato e senza i necessari ed elementari avvisi.

(4 - 0865)

RISPOSTA. — I lavori di ammodernamento della strada statale n. 510 « Sebina Orientale », nel tratto Brescia-Iseo e quelli per l'allacciamento al raccordo autostradale di Brescia-Est, primo lotto, hanno interessato alcune opere del Consorzio di bonifica utenti Seniola Nuova di Chiari.

Si è infatti trattato dello spostamento e ricostruzione di un modesto partitore e di alcuni deviatori, che si è avuto cura di riprodurre nelle stesse dimensioni e caratteristiche tecniche, senza modificare, per quanto possibile, lo stato delle cose.

I lavori hanno avuto inizio dopo aver preso accordi con personale *in loco,* qualificato come rappresentante del Consorzio, il quale, solo ad opere ultimate, ha avanzato le sue lamentele.

Per cercare di ovviare alle lamentele suddette l'ANAS ha convocato una riunione con i rappresentanti del Consorzio di bonifica e l'impresa appaltatrice delle opere, durante la quale si è deciso di realizzare le seguenti opere:

1) costruzione di passerelle di servizio alle chiaviche dei canaletti, rialzo del fondo di un partitore e scaletta di accesso;

2) rivestimento in calcestruzzo del fondo e dello scarpato del nuovo canale;

3) prolungamento di un tombotto sottostante l'attuale sede della strada statale n. 510.

I lavori di cui al punto 1) hanno avuto inizio, mentre per quelli di cui ai punti 2) e 3) si è reso necessario procedere alla redazione

di una perizia suppletiva e di completamento, in quanto tali opere non erano previste in progetto. Tale perizia sarà sottoposta quanto prima all'approvazione degli organi competenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

*Il Ministro dei lavori pubblici*
BUCALOSSI

25 febbraio 1975

---

ZUGNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso gli enti ospedalieri — almeno regionali — perchè istituiscano (dove ancora non esistono) reparti specializzati per il ricovero e la cura degli emofilici.

In molti ospedali regionali (ad esempio, quello di Brescia, pur benemerito in questo campo) coloro che debbono ricorrere al trattamento antiemofilico, al momento di una crisi, ad esempio, lo possono ottenere, ma in reparti diversi della medicina. Tale fatto comporta, a seconda del reparto di ricovero, di essere curati ora da un medico ed ora da un altro, a discapito di quella continuità ed omogeneità di trattamento che sono essenziali per una malattia dalle caratteristiche tanto particolari e da cui può dipendere il recupero o meno alla vita normale di tante persone (a Brescia sono circa un centinaio).

L'interrogante rileva, allo scopo, che si tratta di malattia sociale che deve essere considerata più nella sua gravità individuale e sociale che nella dimensione degli affetti.

(4 - 2596)

RISPOSTA. — La materia, concernente la segnalata strutturazione ospedaliera dell'assistenza sanitaria specializzata agli emofilici, deve intendersi trasferita alla competenza regionale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Si riferisce, pertanto, quanto viene comunicato in proposito dal commissario del Governo per la regione Lombardia, interessato al riguardo.

La legge regionale n. 55 del 3 settembre 1974 « Piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-78 » non prevede la istituzione di unità autonome di ricovero e cura per l'emofilia, mentre consente l'istituzione di servizi in aggiunta a quelli previsti o aggregati al servizio trasfusionale.

Quest'ultima soluzione è ritenuta dalla regione la più opportuna per portare agli emofilici trattamenti completi di assistenza, senza la creazione di vere e proprie unità di degenza.

*Il Ministro della sanità*
GULLOTTI

25 febbraio 1975